

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(34^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(21^a riunione)

Lunedì 27 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione):

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1153 - rel. Bodrero) - *Oratori*: nella riunione delle Commissioni Riunite del 27 gennaio 1941: Columba, Piola Caselli, Bonardi, Alberti, Conci, Gatti Girolamo, Pujia, San Martino Valperga, Campolongo, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* Pag. 310

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori, Adinolfi, Abisso, Alberti, Anselmi, Barcellona, Bardelli, Bazan, Berio, Belluzzo, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Cesesia, Columba, Conci, Conti Sinibaldi, Crispolti, Curatulo, D'Ancora,

De Riseis, De Ruggiero, De Santis, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagnini, Leicht, Lombardi, Maraviglia, Mambretti, Marro, Masnata, Micheli, Montresor, Mormino, Mosconi, Mosso, Noseda, Orano, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Renda, Romano Michele, Rubino, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

Autorizzati dal Presidente del Senato, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, prendono parte alla riunione i senatori Bonardi e Piola Caselli.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per la Cultura Popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Barbi, Badaloni, Beretta, Cappa, Cian, Chersi, Contini Bonacossi, Goidanich, Gigante, Guacero, Moresco, Muscatello, Sabini, Venturi, Vicini Marco Arturo e Viola.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Saluto al Ministro della cultura popolare

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Avrebbe voluto esser pre-

sente alla discussione di questo importantissimo disegno di legge il Ministro della cultura popolare. Ma egli ha raggiunto il suo posto di combattente al fronte.

Sicuro di interpretare il sentimento delle Commissioni, gli invia un saluto, che è anche un augurio per la vittoria delle nostre armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli applausi che hanno accolto le parole del Sottosegretario di Stato per la cultura popolare mostrano con quale fervido sentimento le Commissioni le facciano proprie.

Discussione del disegno di legge: « Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. L'importanza del disegno di legge in esame non ha bisogno di essere sottolineata. Esso costituisce un vero Codice del diritto d'autore, ed è frutto dello studio approfondito di una Commissione della quale hanno fatto parte senatori e numerosi rappresentanti delle categorie interessate. È lieto di poter ricordare il particolare contributo di dottrina dato ai lavori preparatori dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Bodrero assente.

RENDA, *segretario*. Il disegno di legge in esame è di così compiuta ampiezza che può chiamarsi il Codice del diritto d'autore. La materia che esso disciplina, dal primo, ristretto e pur già vasto campo del teatro, della musica, del libro, si è estesa al cinematografo, alla radiodiffusione, al giornale ed alla rivista, alle opere delle arti figurative, alle fotografie, ai dischi fonografici, ai disegni d'ingegneria, al diritto degli esecutori, a tutte le forme, le espressioni, le utilizzazioni in fine dell'opera dell'ingegno create dalla moderna civiltà industriale e dall'estensione a grandi masse di pubblico del godimento delle opere stesse. Nella composizione della legge sono entrati elementi di dottrina e di giurisprudenza,

di esperienza e di previsione, di coordinamento e d'innovazione, a costituire i quali hanno recato il loro contributo nella vasta commissione compilatrice, tutte le categorie interessate, insieme con gli esperti dell'argomento ed i rappresentanti della pubblica amministrazione e dell'ordine giudiziario.

Il disegno di legge ha dato luogo nelle Commissioni legislative riunite della Giustizia, della Cultura popolare e delle Professioni ed Arti, nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ad un'ampia discussione cui hanno partecipato nuovi rappresentanti delle categorie interessate, per loro specifica competenza, riconosciuta nella particolare formazione di quell'Assemblea.

Furon soppressi i tre articoli 118, 161 e 167 ed aggiunti due articoli rispettivamente dopo l'85 ed il 180, onde la legge, che originariamente si componeva di 206 articoli, è ora di 205. Le modificazioni introdotte nel testo primitivo furono 120. Molti degli emendamenti sono di pura forma come ad esempio quelli relativi alla sostituzione del nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (LILA) a quello proposto nel disegno di legge ministeriale, di Ente Nazionale per l'Esercizio del Diritto d'Autore (LNEBA) od anche quelli dipendenti dal cambiamento di numerazione e relativi riferimenti, per le soppressioni ed aggiunte di articoli di cui sopra.

La discussione ha avuto carattere giuridico, ma spesso su un largo sfondo economico, secondo il carattere che deve assumere la deliberazione delle leggi in una Camera Corporativa. Può così il Senato aver oggi la certezza che i legittimi interessi con questa legge connessi sono stati diligentemente vagliati e tutelati, sia durante l'elaborazione accuratissima del testo, sia nella discussione della Camera, onde il suo esame potrà svolgersi in un elevato ambito di serenità in cui queste varie disposizioni si armonizzino ancora meglio, secondo i principi del diritto puro con la materia ideale che esse mirano a disciplinare. La presente legge potrebbe perciò dare una nuova conferma del modo in cui debbono armonicamente funzionare i due organi legislativi, la Camera ed il Senato, contemperando le loro rispettive competenze e pur mantenendo l'assoluta indipendenza del loro esame.

cordi nel respingere la proposta italiana, sostenendo che la Convenzione internazionale doveva occuparsi soltanto del diritto patrimoniale di riproduzione, ossia del *copyright*. La delegazione italiana invocò allora la formula di una legge inglese che accordava la protezione della personalità sotto forma di protezione dell'onore e della reputazione dell'autore; attraverso questa formula fu ammesso il diritto sulla intangibilità dell'opera.

Riconosce che la formula non è troppo felice, tuttavia essa è la sola che la particolare situazione creata dagli accordi internazionali permette di adottare. Del resto essa non manca di una certa latitudine e specialmente la parola « reputazione » consente un'estensione dell'azione dell'autore, che praticamente copre tutti i casi nei quali può sorgere violazione dei suoi più delicati diritti di paternità intellettuale.

PRESIDENTE. Dichiaro che, non essendo presente il senatore Bodrero, l'emendamento da lui presentato, non accettato dal Governo, si intende decaduto.

Sull'articolo 20 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 21 a 28 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 29 dà lettura degli emendamenti presentati dal senatore Columba che propone di sopprimere le parole: « Alle Accademie » e aggiungere alla fine: « L'autore delle comunicazioni o delle memorie pubblicate dalle Accademie, come all'articolo 11, riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti due anni dopo che la pubblicazione è avvenuta ».

PRESIDENTE. Propone il rinvio della discussione di questo articolo poichè gli emendamenti presentati dal senatore Columba sono strettamente legati all'articolo 11, di cui di già è stato approvato il rinvio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli da 30 a 33 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 34 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bo-

drero, il quale propone che al comma 3° in luogo di: « tre quarti », si dica: « due terzi ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiaro che il Governo non può accettare l'emendamento proposto dal relatore, dal momento che è intervenuto su tale argomento un accordo tra le parti interessate, cioè tra i librettisti e gli autori dell'opera musicale.

CONCI. Concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di mantenere il testo ministeriale, che anche la Camera non volle modificare, nonostante la proposta di un emendamento simile a quello presentato dal senatore Bodrero. Non può sorgere il più piccolo dubbio sulla maggiore importanza che il pubblico attribuisce alla musica in confronto al libretto, del quale il più delle volte ignora l'autore.

Coglie l'occasione per esprimere il suo plauso al disegno di legge, che ritiene ottimamente congegnato, e la speranza che vi sia introdotto il minor numero possibile di modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento, non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

Sull'articolo 34 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 35 a 43 non dà luogo a discussione.

GATTI GIROLAMO. All'articolo 44 osserva che l'espressione « autore del soggetto » può non essere sempre sufficiente ad evitare ogni incertezza, in quanto molte volte il soggetto dell'opera cinematografica può essere tratto da altra opera lirica o letteraria. Sarebbe opportuno precisare meglio il concetto del legislatore specificando che si tratta dell'autore del soggetto cinematografico.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Afferma che non può trattarsi che dell'autore del soggetto cinematografico, perchè l'autore dell'opera originaria è tutelato dalle norme generali contenute nei primi tre capi del titolo 1°.

Sull'articolo 44 non ha luogo ulteriore discussione e così sugli articoli 45 e 46.

RENDA, segretario. All'articolo 47 legge l'emendamento presentato dal senatore Bo-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

37^a RIUNIONE

Venerdì 14 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza » (1253 - *rel.* D'Ancora) Pag. 385

« Assunzione dei concorrenti che conseguirono la idoneità nell'ultimo concorso per volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (1256 - *rel.* Giampietro) 394

« Unificazione e determinazione dell'ammontare della indennità attribuita agli uditori giudiziari » (1257 - *rel.* Barcellona) 395

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo » (*Iniziato in Senato*) (1223 - *rel.* Campolongo) - *Oratori:* Conci, Facchinetti, Campolongo e Vicini Marco Arturo 378

« Ordinamenti professionali durante la guerra » (1243 - *rel.* Vicini Marco Arturo) - *Oratore:* Genovesi 379

« Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (1252 - *rel.* Guerresi) - *Oratori:* Mosso, Conci e Vicini Marco Arturo 381

« Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali » (1258 - *rel.* Petrone Silvio) - *Oratori:* Viale, Presidente e Petrone Silvio 396

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo » (1254 - *rel.* Masnata) - *Oratori:* Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, Guaccero e Giampietro 386

« Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 » (1255 - *rel.* Spolverini) - *Oratori:* Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, Spolverini, Vicini Marco Arturo e Genovesi 387

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sini-baldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Mosconi, Mosso,

Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Marracino e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo » (1223). — (Iniziato in Senato).

CAMPOLONGO, *relatore*. Il decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, riguarda quel complesso di fatti che turbano la normale produzione e circolazione dei generi di comune o largo consumo, specie se destinati all'alimentazione, perchè, oltre ai bisogni della popolazione, occorre innanzi tutto provvedere al vettovagliamento delle nostre Forze Armate, che combattono su varie fronti per la vittoria delle nostre armi e pel trionfo dei nostri ideali.

E sebbene la criminalità in materia di accaparramento non abbia presentato finora caratteri di speciale gravità, perchè fin dai più umili rurali d'Italia è imperiosamente sentita l'ora che la Patria attraversa, pure è parso doveroso ed opportuno tutelare e disciplinare la distribuzione con più efficaci e rigorose sanzioni penali, come si era già fatto col decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, concernente l'aggravamento delle pene per i reati commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

A tale scopo si concretò il decreto-legge in esame.

Esso ha perciò una duplice finalità: quella preventiva e d'intimidazione, e l'altra repressiva; e si compone di norme sostanziali e di norme procedurali.

Con l'articolo 1, tutte le pene che riguardano violazioni della produzione, del commercio, del censimento, della precettazione, della requisizione od ammasso o distribuzione di merci di comune o largo consumo vanno nella loro applicazione triplicate. Per modo che l'accaparramento o l'incetta o la sottrazione può essere punito con sei anni di reclusione e con la multa fino a lire 15.000, e così via, per ulteriori e più svariate ipotesi, in relazione alle vigenti norme del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337.

La competenza resta dei tribunali ordinari col procedimento del giudizio direttissimo.

Ma vi sono casi di distruzione o sottrazione di merci di comune o largo consumo che, apportando un perturbamento economico, costituiscono un vero attentato alla sicurezza della nazione, perchè determinano uno stato d'inferiorità e di diminuita resistenza di fronte al nemico.

Epperò, secondo l'articolo 2, chiunque, in qualsiasi modo, sottrae al consumo normale merci di comune o largo consumo in rilevante entità, con il fine di cagionare la deficienza sul mercato o l'aumento dei prezzi, va punito con la pena di morte.

E se il fatto non ha apportato un grave perturbamento sul mercato, la pena è dell'ergastolo, con la conseguente confisca della merce in ogni caso.

Con l'espressione « in qualsiasi modo » si è inteso comprendere l'accaparramento, l'incetta ed anche il rifiuto a vendere senza giustificato motivo, come nelle « merci di comune o largo consumo » vanno naturalmente comprese tutte le merci tesserate, e nel concetto di « normale » rientra l'ipotesi di chi destina la merce ad un consumo diverso da quello della sua ordinaria destinazione.

Così la rilevante entità della sottrazione e l'elemento subbiiettivo della finalità differenziano questo reato dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337.

Con l'articolo 3, che è una riproduzione dell'articolo 499 del Codice penale, che prevede il sabotaggio, si punisce chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave

nocumento all'economia nazionale; ove vengano meno in rilevante misura merci di comune o largo consumo, in tal caso la pena da irrogarsi è quella di morte.

Ma se dal fatto esula il grave nocumento o la mancanza della merce è venuta meno in misura non rilevante la pena è dell'ergastolo.

La gravità di questa disposizione di legge, al pari di quella dell'articolo 2, deriva dal fatto che la finalità di chi delinque è di mettere la nazione in uno stato d'impotenza assoluta o relativa.

Prima di chiudere questi brevi rilievi, è a notare che anche in Roma eravi la pena di morte per coloro che facevano mancare il ferro, i cereali, il sale in tempo di guerra, e fu Valentiniano che ne estese la sanzione anche per chi con accaparramenti facesse mancare l'oro sul mercato.

La competenza dei fatti contemplati negli articoli 2 e 3 è devoluta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

CONCI. Non vede per quale ragione si sia voluta sottrarre al giudice ordinario la competenza dei reati di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge. Anzi, poichè si tratta di reati che sono puniti con pene assai gravi, sarebbe tanto più il caso di rispettare la competenza del giudice ordinario. Il sottrarre questi reati alla loro normale competenza potrebbe quasi sembrare una dimostrazione di sfiducia verso i giudici ordinari, sfiducia che essi certo non meritano.

Rinnova poi una raccomandazione da lui già fatta in un'altra occasione, e cioè che il Ministero della cultura popolare provveda a dare la più larga diffusione nella stampa quotidiana ai provvedimenti di legge, specialmente quando si tratta di norme che, come quella in esame, hanno carattere penale.

FACCHINETTI. Non nutre le preoccupazioni espresse dal senatore Conci per quanto riguarda la competenza relativa ai reati più gravi, previsti negli articoli 2 e 3 del decreto. Bisogna pensare che questi reati, commessi in tempo di guerra, devono essere di un'entità tale da costituire un grave attentato alla sicurezza nazionale.

Si permette poi di rivolgere al relatore una domanda in merito al secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge per sapere se, a suo giudizio, la frase « Per gli altri reati indicati nell'articolo 1 la competenza spetta al tribunale ordinario e si procede al giudizio direttissimo » va intesa nel senso che la competenza spetta in ogni caso al tribunale anche se, a norma di legge, sarebbe del pretore.

CAMPOLONGO, relatore. Afferma che si è voluta escludere la competenza del pretore anche nei casi minimi; quindi il pretore deve dichiarare la propria incompetenza, anche se l'entità della pena da comminare rientra nella sua competenza.

Quanto poi all'osservazione del senatore Conci circa la competenza del Tribunale speciale per i reati più gravi, dichiara che nessuno più di lui è contrario alle magistrature speciali. Ricorda a questo proposito le Giunte di Stato che tante lacrime cagionarono nel Mezzogiorno nel 1799, condannando al capestro cittadini rei soltanto di avere amato la Patria. Ciononostante comprende in questo momento la necessità di deferire la competenza di tali reati al Tribunale speciale, nella speranza che la vittoria delle armi italiane contribuirà a ristabilire nel mondo un ordine nuovo e all'interno ad abolire ogni magistratura speciale affidando la cognizione di ogni reato alla magistratura ordinaria che ha sempre dato prova della più assoluta imparzialità.

VICINI MARCO ARTURO. Crede che il senatore Conci sia caduto in un equivoco, che non è stato avvertito neppure dal relatore. Il Tribunale speciale di cui parla il decreto non è un Tribunale di carattere eccezionale, creato espressamente per la repressione di questi reati, ma è il Tribunale, già da tempo istituito, per la difesa dello Stato. Si tratta quindi, nè più nè meno, di un Tribunale dello Stato sotto la cui competenza ricadono i reati che la legge punisce.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamenti professionali durante la guerra »

Occorre aver presente che il disegno di legge in esame è diretto a regolare questioni sorte nel settore delle professioni a causa dello stato di guerra: ora, se è giusto ed equo che nei confronti dei richiamati alle armi, in servizio o al seguito delle Forze Armate, la revisione sia sospesa — anche per dar modo agli interessati di presentare personalmente le proprie deduzioni — tale condizione non si verifica evidentemente per i mobilitabili. E per questi è opportuno che rimanga fermo il diritto nei Direttorii dei sindacati forensi di accertare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e in particolare quello di non versare in alcuna delle condizioni che vietano o semplicemente limitano l'esercizio della libera professione.

Vero è, per altro, come si è osservato, che l'emendamento mira in ultima analisi a far continuare l'attività degli uffici di assistenza legale delle associazioni sindacali e a protrarre la sussistenza di posizioni individuali di professionisti che ricevono compensi forfetari o che sono senz'altro stipendiati dalle Confederazioni, situazioni tutte che dovevano da tempo essere definite in rapporto ai ricordati principi ed accordi sindacali, appunto perchè avesse pieno svolgimento ed attuazione il principio della libertà di scelta dei patrocinatori.

Non sussiste pertanto che occorra pensare, nella materia speciale, di fronte all'attuazione della revisione, ad una diversa organizzazione del patrocinio, dichiarata difficile in questo momento, o addirittura ad un rivolgimento dell'assistenza legale avanti la Magistratura del lavoro, in quanto l'abolizione degli uffici legali, da tempo disposta, dava luogo a provvedimenti di esecuzione da mesi previsti e in corso.

Si tenga conto infine che la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti ha già adottato taluni temperamenti provvisori, i quali tuttavia non possono interpretarsi come revoche di principio e tanto meno capaci di ritardare l'attuazione della nuova disciplina.

Per queste ragioni ritiene non possa l'emendamento esser preso in esame.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (1252). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario De Ruggiero a dar lettura della relazione del senatore Guerresi, assente.

DE RUGGIERO, *segretario*. Per quanto varie volte affrontato, e malgrado le discussioni, gli studi e gli esperimenti che sempre in passato si sono fatti in proposito, non si era mai giunti ad una soluzione integrale dell'importantissimo problema della nettezza urbana, considerato dal punto di vista igienico, economico e di decoro.

Era anche inderogabile e necessario disciplinare questo importante e vitale servizio tecnicamente, per eliminare una buona volta tutte le insufficienze e gl'inconvenienti quotidianamente accertati e lamentati; col disegno di legge in esame il Ministero dell'interno affronta e risolve il problema in ogni sua parte.

Il provvedimento consta di 48 articoli ed è suddiviso in sette Titoli.

Il Titolo I, formato di 14 articoli, contiene le disposizioni generali, delimitando nell'articolo 1 la materia che forma oggetto del disegno di legge e stabilendo nell'articolo 2 il principio che l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente legge, nonchè di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio, spetta al Ministero dell'interno.

Con gli articoli 3 e 6 si stabilisce d'istituire presso il Ministero dell'interno un Ufficio centrale ed una Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, e gli articoli 4, 7 ed 8 stabiliscono la formazione ed i compiti dell'Ufficio e della Commissione nonchè il modo di provvedere alle spese occorrenti per il loro funzionamento, che saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno emanato d'accordo con quello delle finanze.

secondo comma dell'articolo 269 del Testo Unico della finanza locale, e l'articolo 45 prescrive una straordinaria revisione dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene edilizia non oltre il 31 dicembre 1942-XXI.

L'articolo 46 stabilisce delle penalità per i contravventori alle disposizioni emanate o che potranno essere emanate ai termini dell'articolo 2 ed alle restanti disposizioni della presente legge.

Questo importantissimo disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che vi ha apportato opportuni emendamenti, tenuti presenti nella relazione.

MOSSO. È perfettamente convinto, come tutti, della bontà e necessità del provvedimento. Prospetta però il caso di quei privati che avevano già trovato modo di utilizzare convenientemente i loro rifiuti e si domanda se anche essi siano ugualmente tenuti a conferire detto materiale. Raccomanda che ad essi sia ancora concessa la facoltà di usare ed utilizzare, come nel passato, i loro rifiuti.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Mosso che della sua raccomandazione sarà dato atto nel verbale.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli da 1 a 45 non dà luogo a discussione.

CONCI. Richiama l'attenzione della Commissione su quanto è sancito nel secondo comma dell'articolo 46, secondo il quale « i contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'articolo 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave ». A suo avviso, è illogico stabilire l'entità della pena prima che i reati siano fissati. Sarebbe più opportuno stabilire prima le norme e poi fissare le sanzioni che dovranno essere comminate in caso di violazione. Si dovrebbe pertanto o fare una delega al Governo o stabilire il limite massimo della pena, e non, il minimo.

VICINI MARCO ARTURO. Fa notare che già nel Codice penale è sancita la disposi-

zione per la quale chi contravviene a norme emanate dalla pubblica autorità è punito con la pena da lire 50 a lire 1.000. Nel caso in esame si è voluto invece stabilire un massimo di lire 2.000.

L'articolo 46 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 47 e 48, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza » (1253). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

D'ANCORA, *relatore.* Col Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, si stabiliscono le norme di valutazione dello stato civile per le nomine e promozioni dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Si dichiara cioè requisito essenziale lo stato di coniugato o di vedovo, e con disposizioni transitorie si prefigge il termine di un quadriennio dal 30 marzo 1939 per il personale già in servizio, che non sia nelle condizioni suddette, e che può ottenere la promozione, senza perdita di anzianità, contraendo entro detto termine matrimonio.

All'articolo 2 del citato Regio decreto-legge si stabiliva che entro il 30 marzo 1939 tutte le Amministrazioni statali che hanno speciali ordinamenti dovessero adeguare a tali criteri le norme per le nomine e promozioni del proprio personale. In applicazione di tale articolo con Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, sono state stabilite le norme per le promozioni dei sottufficiali delle Forze Armate dello Stato. Non essendosi invece provveduto entro il detto termine del 30 marzo 1939, termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939 per l'esercizio della delega legislativa ad adeguare le norme stesse nei riguardi dei sottufficiali del Corpo degli agenti di P. S., si è imposta la necessità di provvedervi con l'attuale disegno di legge.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

38^a RIUNIONE

Sabato 15 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza » (1260 - *rel.* Loffredo) Pag. 409

(Discussione e approvazione):

« Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista » (2161 - *rel.* Mosconi) - *Oratore*: Facchinetti 410

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari » (1259 - *rel.* Padiglione) - *Oratori*: Conci, Pujia, Presidente, Mosconi, Vicini Marco Arturo, Loffredo e Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 405

REGISTRAZIONI CON RISERVA 411

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Scavonetti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Marracino, Quilico e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari » (1259). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PADIGLIONE, *relatore*. La minuta relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sul trasferimento ai Comuni del ser-

strabili nè pignorabili, che l'avanzo dei contributi annui non debba essere distratto per altri bisogni dei Comuni e resti accantonato per gli anni successivi (capov. 1° dell'art. 2). Gli articoli 3 e 4 regolano la risoluzione dei contratti di locazione in corso tra lo Stato ed i Comuni, e la corresponsione delle pigioni; l'articolo 5 la scelta dei locali giudiziari; l'articolo 6 dispone che i mobili che arredano gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 1941 restino di proprietà dello Stato; e di detti mobili rende obbligatorio l'inventario ai sensi del Regio decreto 23 maggio 1924 sulla Contabilità generale dello Stato; stabilisce infine che quelli resi inservibili siano messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato.

CONCI. Osserva che le cifre fissate per il contributo statale nelle tabelle allegate al disegno di legge non hanno l'elasticità che sarebbe opportuno conferir loro, se si volesse veramente alleviare il grave onere spettante ai Comuni. Non tener conto delle oscillazioni dei prezzi e dell'aumento del costo della vita vuol dire preparare ai Comuni difficoltà sempre maggiori per assolvere il compito loro assegnato dal provvedimento in esame, mentre è noto quanto poco floride siano presentemente le loro condizioni economiche.

Sarebbe dunque necessario conferire al Governo la facoltà di variare periodicamente i contributi secondo le reali esigenze dei prezzi. È vero che l'ultimo comma dell'articolo 2 elenca una serie di casi in cui si può addivenire all'aumento, ma tali casi sono limitati e non contemplano tutte le possibilità in cui l'aumento può rendersi necessario.

Ritiene che si dovrebbe segnalare al Ministro questa lacuna della legge che, a suo modo di vedere, non è di poca importanza.

PUJIA. L'importanza della legge in esame non ha bisogno di essere illustrata. Essa è un complemento dell'ordinamento giudiziario. A suo giudizio, il progetto di legge si fonda su di un concetto errato, in quanto spoglia lo Stato di uno dei suoi attributi essenziali quale è quello di provvedere alla retta amministrazione della giustizia; e quindi alle spese occorrenti per i locali e per i mobili degli uffici giudiziari. Non comprende perchè lo Stato che dà

alla giustizia i magistrati che l'amministrano, non debba darle anche la casa dove tale amministrazione ha sede. Dimenticato questo principio, son venute fuori grandi aberrazioni e confusione!

Basta ricordare le ultime leggi sulla materia. Nel 1907, lo Stato si assunse l'onere delle spese in discussione. Ma, dal 1923, tornò ad affidarlo ai Comuni. Infine, con la legge del 1931, lo Stato riprese l'onere in discussione, escogitando un sistema che rappresentava un compromesso fra le due tendenze, perchè affidava la gestione ai Comuni. Questo era un opportuno sistema, in quanto i Comuni erano in grado di provvedere più agilmente trovandosi a contatto con le autorità giudiziarie. La legge aveva tuttavia un difetto; chè stabiliva che i Comuni non potevano superare, nella spesa, la cifra stabilita nel 1931. In questo modo si impediva di spendere secondo le sopravvenienti necessità: gli effetti furono disastrosi.

Il sistema creato con il disegno di legge in esame rappresenta una forma ibrida, forse anche un compromesso meno felice di quello della legge del 1931. Lo Stato, disinteressandosi ancora una volta del servizio dei locali giudiziari, lo affida nuovamente ai Comuni, ma li assiste con un contributo. L'oratore dichiara di non voler spingere la sua poca simpatia per il disinteresse dello Stato dalle spese necessarie per la decorosa amministrazione della giustizia, fino a proporre alla Commissione di non approvare il disegno di legge, ma ritiene necessario introdurre una modificazione.

La cifra complessiva del contributo statale è stata fissata a poco più di 28 milioni. È una somma insufficiente. Ricorda che, in tempo non tanto lontano, prendendosi in esame un provvedimento analogo, il Ministero della giustizia riteneva indispensabile chiedere a quello delle finanze almeno 50 milioni. Se si lascia una cifra insufficiente, come quella stabilita dalle tabelle, avverrà che il Comune si troverà presto nella condizione o di sacrificare il servizio di manutenzione dei locali giudiziari oppure di compiere a vantaggio di questo larghe falcidie su spese obbligatorie per altri servizi comunali.

Un rimedio può trovarsi — e concorda in questo con il senatore Conci — nel concedere la revisione delle tabelle almeno ogni cinque anni. Dovrebbe dunque essere aggiunto al disegno di legge un articolo di questo tenore:

« Le tabelle saranno rivedute, ed eventualmente modificate con decreto dei Ministri competenti, allo scadere di ciascun quinquennio ».

PRESIDENTE. Fa notare che il concetto fondamentale della legge è quello di mettere fra le spese obbligatorie dei Comuni anche la manutenzione degli Uffici giudiziari. Ove il Comune non sia in grado di farvi fronte per intero o comunque si senta oberato, potrà sempre chiedere allo Stato un intervento, come fa quando altri servizi a lui affidati risultino troppo onerosi.

Non si può stabilire *a priori* l'incapacità dei Comuni ad assolvere questo nuovo compito, e ritenere pertanto che nell'assolverlo essi finiranno per dedicarvi il solo contributo statale. Tale contributo vuol'essere un adeguato aiuto alle loro finanze, ma il principio informatore della legge è che su di essi ricada l'onere della manutenzione.

PUJIA. Si duole di non essere d'accordo con il Presidente. Le spese del servizio dei locali giudiziari spettano allo Stato. Il Comune non le sente come rientranti nella sua competenza e, se pure, come osserva il Presidente, la legge gliela rende obbligatorie, l'amministrazione comunale sarà tentata di sacrificarle alle esigenze degli altri servizi.

Se con l'articolo aggiuntivo proposto si modificherà la legge nel senso di dare allo Stato la possibilità di un intervento più generoso e adeguato alle esigenze del servizio, la legge potrà funzionare, altrimenti si dovrà presto modificarla o annullarla.

MOSCONI. Concorda con il senatore Pujia. Ricorda che della legge del 1931 gli spetta in certo qual modo la paternità; il tarlo ricordato dal senatore Pujia era giustificato dalla necessità di porre un limite all'onere dello Stato e a quello dei Comuni. La via più giusta sarebbe stata la modificazione del limite di spesa stabilito dalla legge del 1931.

Non crede sia opportuno emendare il dise-

gno di legge. Le tabelle potranno essere modificate con altra legge. E a questo si dovrà arrivare, perchè i Comuni si trovano ormai tutti in condizione di grave disagio, nè possono procurarsi nuove entrate, giacchè la legge blocca le entrate comunali. Le richieste da parte dei Comuni di una maggiore assistenza statale saranno senza dubbio numerose.

Alla Commissione tuttavia può bastare di segnalare il problema al Ministro attraverso una raccomandazione aggiunta alla esauriente relazione del senatore Padiglione.

VICINI MARCO ARTURO. Voterà in favore della legge per disciplina, ma dovrebbe esserle contrario. La legge va contro il giusto principio che le spese della giustizia spettino tutte allo Stato. I Comuni trascureranno questo compito che si vuol loro attribuire, e si moltiplicheranno purtroppo gli esempi dolorosi di locali giudiziari in cattive condizioni, che tanto noccono al decoro della giustizia.

Concorda perciò con le osservazioni dei senatori Pujia, Mosconi e Conci. È del parere che si debba conferire al Ministro la facoltà di modificare le tabelle introducendo nel testo l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pujia, per evitare che, ancora una volta, ci si trovi nella necessità di modificare una legge con un'altra legge. Di casi simili se ne contano troppi nella legislazione italiana, ed è bene cercare di ridurli al minimo.

Osserva che dall'ultimo comma dell'articolo 2 nascerà una copiosa fioritura di leggi: leggi per approvare i lavori elencati nell'articolo e conseguenti leggi per concedere l'aumento di contributo necessario a eseguirli.

CONCI. Desiderebbe veder accolta la proposta del senatore Pujia. La semplice raccomandazione, suggerita anche dal senatore Mosconi, non gli sembra sufficiente, in quanto forse il concetto del legislatore, quale appare nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, è questo: che l'elencazione dei casi in cui può essere concesso l'aumento è tassativa.

Se poi l'emendamento presentato dal senatore Pujia non fosse accolto, si faccia pure la raccomandazione al Ministro, ma nel nome della Commissione, e non di un singolo senatore.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(39^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(24^a riunione)

Venerdì 4 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». (Nuovamente modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) (1153-B - rel. Leicht) Pag. 457

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Abisso, Alberti, Alessandri, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Campolongo, Cappa, Cardinali Giuseppe, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Cian, Columba, Conci, Crispolti, Curatulo, D'Ancora, De Riseis, De Ruggiero, Di Marzio, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Giro-

lamo, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Giordano, Guadagnini, Guaccero, Guerresi, Leicht, Loffredo, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Mosso, Nosedà, Orano, Ovio, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Rubino, Sabini, Sailer, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Valagussa, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Badaloni, Barbi, Bardelli, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Giovara, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Moresco, Venturi e Viola.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1153-B).

— (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Annunzia che le Commissioni competenti della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni, presi in esame gli emendamenti apportati al disegno di legge dal Senato, li hanno tutti approvati, salvo quello all'articolo 177 che hanno nuovamente modificato.

Avverte che, a norma dell'articolo 6, ultimo comma, della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo la discussione deve essere limitata all'esame del nuovo emendamento.

Ricorda che nel testo ministeriale dell'articolo 179 (ora 177) era detto: « deve essere corrisposto . . . un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina, qualora esso raggiunga le 10 lire ». La Camera nel suo primo esame del provvedimento sopprime le parole: « qualora esso raggiunga le 10 lire ».

Il Senato emendò la disposizione aggiungendo: « Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire dieci ».

La nuova modificazione della Camera dice così: « Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento ».

LEICHT, *relatore*. Nell'ampia discussione che le Commissioni legislative riunite del Senato fecero sul progetto di legge relativo alla protezione del diritto d'autore, molte modifiche furono introdotte al testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, tutte, furono da questa approvate nel nuovo esame avvenuto per opera di essa il 19 febbraio u. s., ad eccezione di quella riguardante l'articolo 177.

In questo articolo le Commissioni legislative riunite del Senato avevano introdotto un emendamento per il quale si dichiaravano esenti dal diritto del 3 per cento sul prezzo di copertina, stabilito a favore della cassa di assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti, i volumi il cui prezzo non era superiore a lire 10. La modifica era stata giustificata dal desiderio di non aumentare il prezzo di libri destinati alla lettura popolare.

Tale nobilissima ragione prevalse allora sulla considerazione della forte diminuzione che da una tale soppressione avrebbero avuto gl'introiti della cassa d'assistenza, diminuzione che, secondo alcuni calcoli, sarebbe stata di oltre la metà, data l'ingente vendita di volumi di prezzo inferiore alle dieci lire.

Questa considerazione posta innanzi da fonte competente alle Commissioni legislative riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella sua nuova riunione le indusse a dare all'articolo 177 una nuova formulazione che costituisce una transazione fra il primitivo criterio adottato dalla Camera di non fare distinzione di prezzo e quello accolto dal Senato per il quale ai volumi di prezzo inferiore alle dieci lire si faceva un trattamento radicalmente diverso da quello usato per i volumi di prezzo superiore.

Il nuovo testo infatti riduce al 2 per cento il diritto da esigere a favore della cassa sui volumi di prezzo inferiore a lire 10.

Sembra al vostro relatore che la nuova proposta sia da accogliere, giacchè essa tien conto da un lato dei bisogni della cassa d'assistenza, dall'altro della opportunità di aggravare il meno possibile il prezzo di vendita dei volumi destinati alla lettura popolare.

FEDELE. Ha chiesto di parlare per fare una breve dichiarazione. Comprende che non è opportuno dar voto contrario al testo proposto dalla Camera. Se le Commissioni riunite respingessero la nuova formulazione dell'articolo, si dovrebbe deferire la questione al Capo del Governo, e in questo momento di eccezionale gravità internazionale non si può distrarre l'attenzione del Duce con una questione di secondaria importanza.

Convieni dunque fare di necessità virtù. Ma crede suo dovere esprimere almeno una riserva sulla proposta della Camera. L'articolo in esame, caduta l'eccezione che la Commissione vi aveva introdotta in favore dei libri destinati a diffondersi tra il popolo, produrrà alla cultura popolare un danno sensibile, e poco varrà a diminuirlo la riduzione del contributo.

Gli sembra assurdo che libri come l'*Eneide* e la *Divina Commedia* debbano contribuire alla Cassa di assistenza degli autori, e lo stupisce che si contraddica alle direttive generali del Governo fascista, provocando un aumento dei libri di testo delle scuole elementari. Nè lo ha convinto l'osservazione, fatta alla Camera, che l'emendamento proposto dalla Commissione del Senato si risolveva in un grave danno per la Cassa di assistenza. Se anche vi fossero queste conseguenze dannose, esse potrebbero

essere compensate facilmente non dando vita a organizzazioni costose, i cui dipendenti godono di stipendi, quali i vecchi professori universitari non hanno neppure sognato di raggiungere.

Per queste ragioni dichiara di astenersi dal voto.

MAZZONI. Concorda pienamente con il senatore Fedele per quanto concerne l'emendamento della Camera. I libri scolastici sono già sensibilmente aumentati di prezzo, sia per la giusta preoccupazione di presentarli in edizioni più accurate tipograficamente, sia perchè alcuni testi, come per esempio le antologie, devono servire a più di un anno di studi.

È stato osservato che l'aumento del 2 per cento è di poca importanza. Ma bisogna pensare che esso imporrà agli editori notevoli complicazioni contabili: acquisti di cartellini e marche da bollo speciali, e probabilmente il rifacimento di molte copertine di volumi; anche questo significa aumento di spesa.

Convieni che questi non sono che aspetti secondari della questione; ma quello principale, illustrato dal senatore Fedele, e cioè il danno che la nuova disposizione arreca alla diffusione della cultura nel popolo, gli sembra meritare l'attenta considerazione della Commissione. Non crede che il testo della Camera debba essere accolto, e quindi voterà contro.

COLUMBA. Si dichiara d'accordo con gli oratori che lo hanno preceduto. Gli interessi della Cassa di previdenza sono senza dubbio rispettabili, ma quelli della cultura primeggiano, specialmente in un Regime che ha insegnato a considerare sempre subordinato all'interesse della Nazione quello delle singole classi.

Non può consentire alla proposta della Camera. D'altra parte comprende le particolari esigenze del momento e, per senso di disciplina, non farà alcuna opposizione, ma si asterrà dal voto.

CONCI. Aderisce alle osservazioni del senatore Fedele, e voterà contro la proposta della Camera.

PADIGLIONE. Dichiara di essere contrario al testo emendato della Camera.

GIORDANO. Si asterrà dal voto.

LEICHT, *relatore*. Le ragioni esposte dai senatori Fedele e Mazzoni sono le stesse che

vennero prospettate nella precedente riunione, ed è comprensibile che trovino facilmente il consenso della Commissione. Per parte sua, avendo votato volentieri l'emendamento che la Camera non ha accolto, vede con rammarico che il nuovo testo ne frustra in gran parte gli intenti. Tuttavia crede che la Commissione possa accettarlo, non solo per evitare il non troppo opportuno appello alla decisione del Capo del Governo, ma anche perchè l'aumento che si viene a determinare nel costo dei libri, non è eccessivamente oneroso, e non avrà le gravi conseguenze temute.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non può che rendere omaggio alla nobile passione per la diffusione della cultura, dalla quale sono state animate le critiche dei senatori Fedele, Columba e Mazzoni, ma deve osservare che esse sono andate alquanto al dilà del giusto limite.

Bisogna tener presente, in primo luogo, che il testo presentato dalla Camera rappresenta una soluzione transazionale, in una questione nella quale non si può decidere con un taglio netto chi abbia torto, e chi abbia ragione. Ma soprattutto si è sconfinato nel prevedere altre ripercussioni, oltre quelle, non gravi, sull'aumento, per vero quasi insignificante, del prezzo dei libri.

Il senatore Fedele ha accennato alla costituzione di organismi complicati e dispendiosi; il senatore Mazzoni a complicazioni contabili per l'amministrazione delle Case editrici. Può tranquillizzare il senatore Fedele: non vi saranno assunzioni di impiegati e creazioni di uffici burocratici costosi perchè non ve ne sarà bisogno.

Quanto all'osservazione del senatore Mazzoni, fa presente che l'articolo 179 dà facoltà di stipulare convenzioni per il versamento globale del diritto previsto dall'articolo in esame. Le difficoltà contabili, se dovessero essere veramente così gravi come crede il senatore Mazzoni, possono dunque facilmente essere ovviate; può anzi dar notizia alla Commissione che è già in corso di conclusione un accordo fra le Confederazioni interessate e la Cassa di assistenza, per il versamento globale di una somma di L. 150.000 con il quale sono tacitati i diritti della Cassa di previdenza.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

44^a RIUNIONE

Mercoledì 30 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti » (1319 - *rel.* Pericle Cardinali) Pag. 501

(Discussione e approvazione):

« Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925, anno IV, n. 2260, per la riforma dei Codici » (1320 - *rel.* Scavonetti) - *Oratori*: Conci, Giampietro e Presidente 503

Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Loffredo, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Mosconi e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti » (1319).
— (*Approvato con modificazione dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARDINALI PERICLE, *relatore*. Il disegno di legge in esame non ha per oggetto la istituzione e nemmeno la conservazione di un organo giurisdizionale speciale, il che potrebbe presentare difficoltà in vista delle sane direttive del Governo, intese a riservare alla magistratura ordinaria la cognizione e la risoluzione delle vertenze d'indole giudiziaria, direttive che hanno trovato espressione nello stesso nuovo Codice di procedura civile.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti

permanere circa l'opportunità dell'approvazione sembra debba sparire di fronte alla limitazione stabilita dal testo in esame della durata della proroga al semestre in corso: al qual riguardo, peraltro, l'oratore non potrebbe non osservare che tale proroga, emanata nel maggio con effetto dal 1° gennaio si appaleserebbe indubbiamente più congrua se portata a una scadenza meno prossima, e può avere soltanto il valore di consentire all'Opera nazionale un riesame della cosa per le provvidenze intese a un regolamento definitivo.

Memore peraltro che « *dum Romae consularum Saguntum expugnatur* », ritiene che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei Codici (1320). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCAVONETTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame arreca qualche chiarimento alle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-V, n. 2260, interpretando autenticamente il contenuto della facoltà conferita al Governo di riformare, adeguandoli alle esigenze dei tempi nuovi e perfezionandoli attraverso la esperienza acquisita per tanti anni, tutti gli istituti di diritto civile, di diritto processuale civile e quelli che interferiscono nella attività commerciale e industriale della Nazione, sia che essi facciano parte del diritto codificato, sia che formino oggetto di leggi speciali.

In realtà, il potere delegato al Governo, nella soggetta materia, dalle leggi predette ha una considerevole portata, perciò potrebbe sembrare forse superflua la necessità del presente disegno di legge, ma il Governo, per uno scrupolo, sempre lodevole, e per deferenza

alle Camere legislative, che gli delegarono il potere, ha creduto opportuno che esse dessero in proposito il loro crisma, allo scopo di evitare ogni e qualsiasi dubbio ed ogni discussione sulla esistenza o meno, nella già concessa facoltà, di esplicitare modalità formali per una più organica e razionale sistemazione di alcuni istituti giuridici. Così quelli che riguardano l'industria, il commercio ed i trasporti terrestri, essendo inquadrati nella disciplina dell'attività produttiva della Nazione, hanno avuto collocamento nel Codice civile; quelli invece attinenti ai trasporti, sia per acqua che per aria, hanno costituito il Codice autonomo della navigazione, data la connessione fra le due specie di trasporti. Alcune altre materie che prima erano regolate nei codici trovano autonoma sistemazione in leggi speciali.

CONCI. Premette che ha ricevuto il telegramma annunziante la convocazione della Commissione, ma non l'ordine del giorno della riunione odierna, mentre sarebbe desiderabile che anche questo venisse trasmesso in tempo — sempre che sia possibile — a tutti i Commissari.

In tema di coordinamento legislativo desidera ricordare che nelle provincie redente esiste un istituto giuridico di grande importanza pratica: quello del libro fondiario.

Nella nuova disciplina legislativa non bisognerebbe privare tali regioni dei notevoli benefici che a questo istituto sono connessi.

Formula pertanto l'augurio che le cennate disposizioni speciali siano estese a tutto il territorio del Regno e, poichè questa complessa e costosa operazione richiederà molto tempo e potrà farsi solo in periodo di normalità, fa voti perchè nel frattempo le disposizioni stesse siano mantenute ferme nelle provincie ove già sono in vigore.

PRESIDENTE. Quanto al mancato invio dell'ordine del giorno assicura che, nel caso presente, è stato provocato da forza maggiore poichè la Camera ha approvato i disegni di legge soltanto il giorno 25 corrente mese.

Quanto alla raccomandazione del senatore Conci ne sarà dato atto in verbale.

GIAMPIETRO. Domanda se il Duce abbia stabilito con suo decreto, in base alla facoltà

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

46^a RIUNIONE

Sabato 21 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX » (1333 - <i>rel.</i> Sabini).	<i>Pag.</i> 510
« Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane » (1334 - <i>rel.</i> Nosedà)	511
« Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma » (1336 - <i>rel.</i> Mosso)	515
« Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908 » (1337 - <i>rel.</i> Abisso)	516
« Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta » (1338 - <i>rel.</i> Quilico)	517
« Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, con-	

vertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati » (1339 - <i>rel.</i> Marco Arturo Vicini).	517
« Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista » (1340 - <i>rel.</i> Masnata)	518

(Discussione e approvazione):

« Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia » (1335 - <i>rel.</i> Valagussa) - <i>Oratori</i> : Spolverini, Conci, Genovesi, Valagussa e Buffarini Guidi, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	512
« Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni » (1367 - <i>rel.</i> Campolongo) - <i>Oratori</i> : Campolongo, Genovesi, Vicini Marco Arturo, Pujia, Conci, Padiglione, Putzolu, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> , Giampietro	518
« Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni » (1368 - <i>rel.</i> Andreoni) - <i>Oratore</i> : Putzolu, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	527

REGISTRAZIONI CON RISERVA (<i>Doc.</i> XIX - <i>rel.</i> D'Ancora)	528
---	-----

morale della Sicilia, condizioni che, coll'abolizione del latifondo e con le altre sagge disposizioni dettate dal Fascismo, saranno rese ancor più sicure. Cessate fin d'ora le ragioni che avevano consigliato particolari norme eccezionali, si ritorna ad una giusta normalità.

Ma la difesa della società non viene menomamente abolita o diminuita, perchè le armi contro la delinquenza non sono per nulla spuntate. Alla legge eccezionale, che giustamente scompare, si sostituiscono le norme della legge di P. S. (Testo Unico approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) nella quale gli articoli 180 e seguenti regolano con norme esatte il confino di polizia al quale può venire assegnata ogni persona diffamata ai sensi dell'articolo 165 del medesimo Testo Unico e cioè coloro che sono designati dalla voce pubblica come abitualmente colpevoli di determinati fatti delittuosi. E questi sono precisamente quasi tutti quelli che si trovano elencati nell'articolo 1 della legge di cui si propone l'abrogazione.

Per quanto la norma generale della legge di P. S. appaia, sotto qualche riflesso, meno ampia di quella della legge 2 giugno 1927, speciale per le provincie siciliane, non deve ritenersi che la pubblica sicurezza in quelle nobili provincie possa soffrirne. Scomparse le principali cause della delinquenza occasionale, che avevano giustificato la creazione di norme eccezionali, è opportuno senz'altro il ritorno alla normalità.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia » (1335). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VALAGUSSA, *relatore*. Il Governo Fascista, per attuare un sistema perfettamente organico nello svolgimento pratico della sua larga azione assistenziale, ha dovuto elaborare ed integrare le leggi ed i decreti-legge sparsi e frammentari

esistenti con dei provvedimenti che meglio rispondessero al miglioramento ed alla difesa della collettività della nazione. Questo indirizzo si riscontra in modo speciale nelle leggi che si riferiscono all'assistenza materiale e morale della madre e del fanciullo. Altre forme assistenziali sono disciplinate per lo più da vecchie leggi (legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 22 luglio 1890, n. 171) soltanto in parte riformate in questi ultimi anni e regolate da norme contenute in leggi a carattere generale che, per quanto ritocate durante l'attuale Regime, conservano l'impronta dei vecchi criteri originari. Ora tutta questa materia è in continua rielaborazione e si va riordinando in base a nuovi concetti e con nuove norme, specie dopo i principi affermati dalla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e dalla Carta del Lavoro.

Il presente disegno di legge ha il valore di un ritocco e di un'aggiunta al Testo Unico delle leggi per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

Ma in questo caso particolare il ritocco ha grande importanza, poichè il disegno di legge attribuisce al Governo la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia l'amministrazione degli Istituti di assistenza materna e infantile gestiti da enti ausiliari dello Stato, quali alcuni grandi enti come le associazioni professionali legalmente costituite, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e numerosi istituti di carattere privato controllati dalle autorità statali.

Non si deve dimenticare che per le sue stesse finalità l'assistenza sociale ha un grande valore politico e che perciò la realizzazione di essa deve essere affidata ad enti che facciano parte del complesso dell'ordinamento giuridico dello Stato o responsabili verso di esso.

D'altra parte il disegno di legge affida alla Opera nazionale maternità e infanzia l'amministrazione di istituti che abbiano fini assistenziali, tanto se hanno una personalità giuridica propria quanto se ne sono privi purchè dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. L'esercizio di tale facoltà, come dice la relazione ministeriale,

assicura il coordinamento delle attività assistenziali senza alterare la natura giuridica degli Enti che vi sono preposti, ne conserva l'autonomia patrimoniale, il nome, lo statuto nonché tutto il sistema di vigilanza e di controllo ai termini di legge.

Per gli enti gestiti dalle Opere Pie il disegno di legge in esame, dopo avere sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato, autorizza il frazionamento del patrimonio degli Istituti che non abbiano gestione separata.

La facoltà di nominare membri aggiunti mira a tutelare il rispetto delle norme statutarie e della volontà dei fondatori di opere di assistenza e di beneficenza.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di unificare le Amministrazioni togliendo motivi di divergenza e dispersioni d'energie; garantisce nel tempo stesso inalterata la natura giuridica degli enti, ne conserva l'autonomia professionale, il nome, lo statuto e tutto il sistema di vigilanza e di controllo previsto dalla legge.

SPOLVERINI. Afferma che tutti i pediatri sono pienamente d'accordo sullo spirito informatore di questo disegno di legge, che attribuisce al Governo la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia l'amministrazione degli Istituti di assistenza materna e infantile, gestiti da Enti ausiliari dello Stato. Essi anzi auspicano che sia affermato con una nuova legge il principio del coordinamento di tutti i servizi che si riferiscono all'assistenza infantile, in modo da attuare quella organizzazione unitaria che vige già in altre Nazioni.

Osserva che, secondo la dizione della legge, agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, « può » essere affidata l'amministrazione degli istituti di assistenza perseguenti scopi analoghi o affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa. Crede sarebbe stato opportuno, per meglio raggiungere gli scopi che il disegno di legge si propone, affermare che l'amministrazione di tali Istituti « sarà » affidata agli organi dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Di fronte ai fini assistenziali e sanitari che l'Opera si propone, la questione amministrativa ha certo un'importanza secondaria; è necessario che l'Opera sia ben attrezzata per procedere anche all'unificazione e al coordinamento dei servizi tecnici. Ricorda, a questo proposito, che, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno, il senatore Martin Franklin si è fatto eco delle lamentele che si sono elevate nei riguardi dei servizi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, affermando anche che le somme elargite dal Governo a favore dell'Opera non vengono sempre bene amministrate.

È pertanto assolutamente necessario che l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia attui il coordinamento dei servizi tecnici e svolga attiva opera di vigilanza tanto al centro che alla periferia. Mentre al centro i servizi procedono un po' meglio, essi lasciano assai a desiderare alla periferia, dove funzionano i Comitati provinciali, a capo dei quali sta il Preside della Provincia, e di cui fa parte anche un pediatra. L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dovrà anzitutto vigilare e controllare se stessa, dovrà istituire degli Ispettorati tecnici in ogni Provincia, poichè, purtroppo, le osservazioni del senatore Martin Franklin sono in larga parte giustificate.

È necessario che nella esecuzione di questa importantissima legge, che deve costituire l'inizio dell'unificazione dei vari servizi attinenti all'assistenza infantile, si faccia in modo che vi siano organi competenti a giudicare.

Conclude dichiarando che i pediatri, pur condividendo i principii generali cui si informa il provvedimento in esame, esprimono le loro riserve riguardo all'applicazione pratica del provvedimento stesso, perchè ritengono assolutamente inadeguata ai nuovi compiti l'attuale organizzazione centrale e periferica.

CONCI. Ricorda che dopo la guerra mondiale fu costituito a Rovereto, in provincia di Trento, col contributo di numerosi Comuni trentini, un ente il quale si proponeva di promuovere la riabilitazione e la rigenerazione

morale delle madri illegittime. Questo ente assunse il nome di « Famiglia materna » e riuscì a costituire una sede molto decorosa e pienamente rispondente ai suoi nobili fini.

In un primo periodo di tempo « Famiglia materna », priva di mezzi propri ma largamente e cordialmente coadiuvata dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, potè svolgere in pieno la sua attività e raggiungere i suoi scopi assistendo le madri illegittime, inducendole a riconoscere la loro prole e ad averne cura, instillando e coltivando in esse il senso del dovere e della dignità e non di rado promuovendo, a seconda delle particolari circostanze, un successivo matrimonio a legittimazione della prole già nata.

Dopo vari anni, l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sospese quasi per intero il suo appoggio a « Famiglia materna », che vide inceppata la sua attività e fu quasi costretta ad abbandonarla, a malgrado della sua perfetta attrezzatura e dei generosi sforzi di egregie persone e di eminenti dame trentine che, con l'intelligenza e con squisito senso di carità, si adoperarono a mantenerla in efficienza.

Ritenendo necessario che l'Istituto continui per l'avvenire a perseguire i suoi elevati scopi morali, rivolge viva preghiera al Sottosegretario di Stato per l'interno, di cui è noto il profondo spirito di comprensione, affinché, nell'attuazione del disegno di legge in esame, non rimangano frustrate le finalità alle quali, in stretta aderenza con le vigenti disposizioni legislative e con le direttive del Regime fascista, questa benefica istituzione informa l'opera sua.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Genovesi ha presentato il seguente emendamento.

Dopo il 2° comma dell'articolo 6-bis, da inserirsi nel Testo Unico delle leggi sulla protezione della maternità ed infanzia, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni che precedono si applicano anche agli Istituti che abbiano personalità giuridica propria e che, pur attuando scopi analoghi o affini a quelli perseguiti dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia, non siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da Comuni o da Provincie ».

GENOVESI. In seguito alle spiegazioni che gli sono state fornite dal Ministero dell'interno, dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto. E esso mirava a condurre sotto la disciplina del disegno di legge in discussione gli Istituti di assistenza che hanno personalità giuridica propria ma che non sono amministrati nè da Opere pie, nè da Comuni o Provincie. Si riferisce in particolare a un Istituto di assistenza di Mantova, il quale, pur essendo dotato di personalità giuridica, non si trova nelle condizioni previste dal 1° comma del nuovo articolo 6-bis.

Secondo quanto gli è stato assicurato, però, alla relazione su questo provvedimento presentata al Consiglio dei Ministri è allegato un elenco completo di 424 istituzioni, cui si applicherebbero le nuove disposizioni e fra esse è compresa anche quella che gli sta tanto a cuore.

Ritiene, ad ogni modo, poco chiara l'attuale dizione del 1° comma dell'articolo 6-bis, e tale da far nascere il dubbio che gli istituti di assistenza, aventi natura giuridica di Opere pie, ma previsti di amministrazione autonoma, non siano compresi nelle nuove disposizioni.

VALAGUSSA, relatore. Si associa pienamente alle osservazioni del senatore Conci e si augura che all'Istituto « Famiglia materna » sia assicurata la possibilità di continuare a perseguire i suoi alti e nobili fini di elevazione morale.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Rispondendo alle osservazioni del senatore Spolverini, rileva che questo disegno di legge è stato predisposto per andare incontro soprattutto ai desideri dei pediatri, i quali giustamente lamentavano che ci fosse una quantità di Opere pie, che perseguivano finalità identiche a quelle dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia senza alcun coordinamento, non solo amministrativo, ma neanche tecnico e sanitario.

L'intento del Ministero è stato quello di aggregare, per quanto possibile, queste Istituzioni all'Opera Nazionale per la protezione della ma-

stabilito per la guerra 1915-1918 e per la guerra in A. O. I.

A tale incongruenza pone riparo questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista » (1340). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MASNATA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non ha bisogno di commenti, nè di modificazioni.

Esso è logica conseguenza della volontà del Governo Fascista di regolare tutto quanto può dar luogo ad abusi o ad illeciti guadagni.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni » (1367).

CAMPOLONGO, *relatore*. Il nuovo disegno di legge, che viene all'esame della Commissione, è nel suo organismo una integrazione delle altre leggi emanate al riguardo e specie dell'ultimo Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, perchè coordina le varie disposizioni, emanate in forma frammentaria, in un unico sistema e disciplina le norme penali circa la produzione, l'approvvigionamento, la distribuzione, il commercio e il consumo delle merci, nonchè quelle riguardanti l'ordine dei servizi e delle altre prestazioni.

In tutti i tempi, in occasione di guerre, si sono sempre manifestate attività criminose cui il legislatore ha dovuto opporre una severa repressione, perchè la condotta interna del Paese corrispondesse nelle sue alte finalità alle esigenze del momento storico. E molto più ora è necessario per noi, perchè il nemico, forte di una secolare organizzazione finanziaria, cerca deprimere le nostre popolazioni con sistematiche privazioni, onde il nostro Paese, con la disciplina interna e con la rigorosa spartizione dei consumi e con la organizzazione autarchica, deve opporre la più grande resistenza e la massima reazione interna ai colpi dell'avversario.

Pertanto ogni atto del cittadino che tende a diminuire la nostra forza di resistenza deve intendersi come un favoreggiamento indiretto pel nemico, un reato di alto tradimento verso la Patria, che si asside sulla concorde volontà dei cittadini e sulla unicità degli intenti per la sua sicurezza interna ed esterna.

Tale principio informatore si riscontra in tutte le disposizioni penali del presente disegno di legge, concretato in sedici articoli, di cui i primi undici riguardano norme di diritto sostanziale, e gli altri cinque di carattere processuale. In questa revisione molte penalità sono state aggravate, e fatti che erano stati ritenuti contravvenzionali si sono elevati a delitti.

E tra i delitti, che nella sostanza si avvicinano ai reati contro la sicurezza economica dello Stato, si è apportata una modificazione a quello previsto dall'articolo 1, perchè si è sostituita la parola « merci » a quella più specifica di « merci di comune e largo consumo », mentre dell'articolo 2, siccome riprodotto l'articolo 499 del codice penale, si è lasciata integra la dizione, tranne che per la gravità della pena.

Nella voce « merci » si sono intesi comprendere così le materie prime, come i generi alimentari, i prodotti lavorati, agricoli e commerciali, nei sensi medesimi dell'articolo 501 del codice penale pel rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi nei mercati o nelle borse di commercio; perchè le merci sono tutte in varia misura necessarie alla resistenza del Paese.

Il delitto contemplato dall'articolo 3 si con-

tazioni o dalle qualità più scadenti, ma dall'andamento preoccupante dei prezzi. Non si teme la mancanza delle materie prime, si teme soltanto che diventi problematico acquistarle.

Altro inconveniente è, infine, la diversità di situazioni da località a località, da provincia a provincia.

Il Governo fascista ha, per provvedere, armi che nessun governo ha mai avuto, struttura ferrea, organi capillari e può trovare la maniera di obbligare i produttori a mantenere prezzi equi.

Questa la raccomandazione che prega il Sottosegretario per l'interno di trasmettere al Ministro per l'agricoltura, a quello per le corporazioni ed anche al Segretario del Partito, poichè il Partito è proprio quello che ha i mezzi più persuasivi e gli organi capillari per poter arrivare in ogni casa ed impedire questa ascesa dei prezzi che può turbare l'equilibrio, la magnifica solidarietà e l'encomiabile spirito di resistenza del popolo italiano. (*Approvazioni*).

PUJIA. Loda il concetto di riunire in un unico testo le varie disposizioni fin qui emanate in questa materia per ovviare all'inconveniente che si ebbe durante la passata guerra, quando dal 1916 al 1920 si verificò una successione di provvedimenti ognuno dei quali doveva colmare le lacune del precedente, e si augura che questa unificazione porti anche ad una interpretazione unica della legge, mentre finora si son dovute constatare interpretazioni diverse nei vari gradi della magistratura.

Non consente però nella disposizione dell'articolo 13, secondo la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono trasmettere le loro denunce al Prefetto, il quale poi le rinvierà all'autorità giudiziaria, perchè tale disposizione è in contrasto con tassative disposizioni della procedura penale e del recente ordinamento giudiziario.

Si sa che le denunce debbono essere presentate al Procuratore del Re perchè egli, quando lo creda, inizia l'azione penale. Con questa disposizione si accorda al Prefetto il potere di investire direttamente « l'autorità giudiziaria », frase generica ed impropria usata dall'articolo in discussione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osserva che il Procuratore del Re è anche esso autorità giudiziaria.

FUJIA. Ma l'azione penale spetta al Pubblico Ministero.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E rimane al Pubblico Ministero in tutta la sua integralità. Nessuno ha pensato di spogliarnelo.

PUJIA. Ed allora perchè non dirlo espressamente? La frase « autorità giudiziaria » può far nascere equivoci. Essa pare consenta al Prefetto di inviare direttamente gli atti alla autorità giudiziaria giudicante competente. Solo il Procuratore del Re può svolgere un'azione indagatrice preliminare per stabilire se tutti i denunciati abbiano o no consistenza. Non bisogna dimenticare all'uopo che le interpretazioni della frase « consumo normale » possono essere innumerevoli. Da ciò è derivata una giurisprudenza varia, spesso contraddittoria.

Rileva poi che la legge migliore era considerata una volta quella che non consentiva al giudice larga e varia interpretazione. Ora, invece, il legislatore crea le norme. Interviene poi il fatto delittuoso. Ma, fra le norme e il fatto delittuoso, il legislatore ha creato quel tale cireneo che è il giudice che deve cercare di riportare il fatto alla norma, stabilendo volta per volta quale sia il limite stabilito dal normale consumo.

Nell'ipotesi dell'articolo 1, questa indagine è delicatissima perchè la competenza del reato spetta al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ma la legge non può dire quando l'acquisto raggiunga la quantità che possa condurre alla rarefazione della merce o all'aumento del prezzo, e l'indagine deve essere fatta dal giudice.

Quindi, propone che la prima parte dell'articolo 13 sia abolita. Il Prefetto ha mezzi adeguati per procurarsi una copia del verbale, per procedere, se del caso, agli opportuni provvedimenti amministrativi.

CONCI. Già altra volta ha espresso le sue preoccupazioni per la tendenza a sottrarre i processi all'autorità giudiziaria ordinaria per attribuirli al Tribunale speciale. Tali preoccupazioni, che non vogliono significare la menoma

diffidenza nella perfetta oggettività e serenità delle decisioni del Tribunale speciale, derivano dalla piena fiducia che l'oratore nutre per il Magistrato ordinario, al quale dovrebbe restare affidata l'amministrazione della giustizia anche nei casi più gravi.

Rinnova pertanto l'espressione della sua riserva.

CAMPOLONGO, *relatore*. Osserva al senatore Puja che nella legge in esame si considerano dei reati speciali, ai quali l'autorità politica annette la massima importanza.

Del resto la denuncia al Prefetto non vuol dire spossessare l'autorità giudiziaria delle sue attribuzioni. Queste sono leggi speciali, rese necessarie dalle circostanze eccezionali in cui viviamo per lo stato di guerra.

Quanto poi all'applicazione della pena di morte o si accetta o non si accetta. Orbene, poiché tale applicazione è stata approvata altra volta, è bene che la pena di morte rimanga come intimidazione, pur formulando l'augurio che reati così gravi da richiederne l'applicazione non abbiano mai a verificarsi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Assicura la Commissione che il provvedimento legislativo in esame è stato preparato con una cura particolare e attraverso una elaborazione lunga e minuziosa. Aggiunge che ad esso hanno collaborato anche i Ministeri dell'interno, delle corporazioni e dell'agricoltura che vi sono particolarmente interessati.

Il disegno di legge mira a coordinare, ad unificare e ad inasprire le sanzioni, dove l'esperienza ha dimostrato che sono inadeguate, e a sveltire la procedura. Perché questa legge possa dare tutti i suoi frutti occorre naturalmente che si realizzi integralmente la premessa di una organizzazione amministrativa adeguata in materia di disciplina della produzione, degli approvvigionamenti e dei consumi. Anche questa realizzazione sta per conseguirsi sulla base della esperienza di questo primo anno di guerra e mercè la volenterosa collaborazione di tutti i Ministeri interessati.

Ma quello che va tenuto presente è soprattutto l'intendimento politico e morale della legge. Il Regime intende con essa di compiere una energica presa di posizione in questa de-

licata materia, affinché sia chiaro a tutti i cittadini dello Stato fascista che nel presente momento storico il rispetto scrupoloso della disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi costituisce un dovere essenziale al quale nessuno deve potersi sottrarre. Il Governo confida che questa presa di posizione sia idonea e sufficiente allo scopo sul terreno della prevenzione, ma è nello stesso tempo risoluto a reprimere qualsiasi infrazione che dovesse verificarsi.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 della legge, rileva che il Tribunale speciale non ha avuto sinora occasione di pronunziare alcuna sentenza e non esita a ritenere che a ciò abbiano contribuito la severità delle pene e la competenza attribuita al Tribunale speciale che danno la sensazione immediata della particolare gravità di questi reati per il loro contenuto morale e politico: non è possibile abrogare queste disposizioni, senza andar contro il criterio informatore del provvedimento, rinunciando per di più ad un beneficio che può ritenersi sicuramente acquisito.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Ricorda che all'articolo 1 il senatore Padiglione ha proposto un emendamento del quale è già stata data lettura.

PADIGLIONE. La sua proposta è motivata dal fatto che ritiene la pena di morte e quella dell'ergastolo, per i reati contemplati nell'articolo, troppo gravi.

Il Sottosegretario ha detto che finora il Tribunale speciale non ha avuto occasione di giudicare in materia, ma l'oratore ricorda che nella relazione sul decreto del 27 marzo il Ministro della giustizia disse che il Tribunale speciale si era occupato di alcuni reati.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Padiglione è certamente in errore; il Guardasigilli si era riferito ai reati commessi approfittando dello stato di guerra, non ai reati di tradimento economico.

PADIGLIONE. Ritiene ad ogni modo che le pene da lui proposte siano più che sufficienti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non accetta gli emenda-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

47^a RIUNIONE

Mercoledì 8 ottobre 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare » (1501 - *rel.* Guerresì) Pag. 530

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione » (1502 - *rel.* Sabini) 531

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sulla organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1504 - *rel.* Genovesi) 531

« Conferimento ai comuni e alle provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo » (1506 - *rel.* Anselmi) 532

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione » (1508 - *rel.* Casoli) 533

« Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze anti-fermentative ai prodotti medesimi » (1510 - *rel.* Valagussa) 539

(Discussione e approvazione):

« Soppressione della Società di pubblica assistenza "Croce Bianca" di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (1505 - *rel.* Mosso) - *Oratore:* Presidente 532

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno » (1507 - *rel.* Marco Arturo Vicini) - *Oratore:* Giampietro 533

« Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi » (1509 - *rel.* Genovesi) - *Oratori:* Conci, Vicini Marco Arturo, Presidente e Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 535

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei

per i loro meriti, per le loro condizioni offrono garanzie di un effettivo apporto all'incremento demografico e produttivo della Nazione.

In tale spirito e con tali intenti il Governo si propose di favorire, coordinare e facilitare, anche ai fini del collocamento, il ritorno in Patria dei connazionali residenti all'estero; e pertanto già con Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1939-XVII, n. 965, ebbe ad istituire la Commissione permanente per il rimpatrio degli Italiani all'estero.

Questi rimpatrii, già in progressivo aumento, non tardarono ad accentuarsi in misura rilevantissima a causa degli avvenimenti che determinarono l'attuale conflitto mondiale; onde ne venne che il compito originario della Commissione permanente di cui sopra — organizzazione dei rimpatrii, scelta e controllo dei rimpatriandi — dovette estendersi e trasformarsi essenzialmente nel compito, prima accessorio, dell'assistenza e del collocamento dei rimpatriandi, per provvedere alla loro sistemazione, soprattutto coll'indirizzarli nei vari settori della vita nazionale capaci di assorbire la loro attività lavorativa e produttiva.

Il quale compito andò in questi ultimi tempi così intensificandosi e aggravandosi, che si dovette constatare la impossibilità per la Commissione suddetta di continuare ad assolverlo convenientemente.

Ciò, mentre correlativamente esisteva e svolgeva la sua utile attività un altro organo statale affine, fra le cui attribuzioni avrebbe dovuto precisamente rientrare quel servizio di assistenza e collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero — cioè il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione — già istituito con la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, contenente appunto le norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna.

In tali condizioni, naturalmente, il passaggio di tutto il servizio dell'assistenza e del collocamento dei connazionali rimpatriandi dalla Commissione permanente suindicata al detto Commissariato, oltrechè all'attuazione del criterio di una più organica distribuzione

di servizi, rispondeva anche meglio alle ragioni di competenza e di attrezzatura per i servizi medesimi, sì da riuscire praticamente anche più utile a coloro cui tali servizi debbono provvedere.

Per queste ragioni il detto passaggio si è imposto e fu dovuto ordinare d'urgenza — nello stato di necessità derivante da cause di guerra — col Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, il quale ora viene proposto per la conversione in legge alla Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato, dopo avere ottenuto l'approvazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il decreto consta di cinque articoli, di cui il primo fissa tra le attribuzioni del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il compito di assistere e di collocare i connazionali rimpatriati dall'estero. Alla quale disposizione la Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni apportò l'unica modificazione di sostituire alle parole « e di collocare » le altre « anche ai fini del collocamento », modificazione che certamente riscuoterà anche l'approvazione della Commissione, in quanto la prima dicitura poteva far ritenere che fossero considerati compiti distinti quello dell'assistenza e quello del collocamento, mentre in sostanza il collocamento non può essere inteso che come una forma dell'assistenza.

Degli altri articoli, il 2° e il 3° riguardano l'istituzione dell'apposito servizio per il raggiungimento dei fini anzidetti a carico del Commissariato; il 4° riguarda l'iscrizione, a quei fini, di un primo fondo in congrua misura (lire 20.000.000) nel bilancio del Ministero delle finanze, mentre coll'articolo 5° si provvede alle necessità eventuali di future disposizioni per l'esecuzione del decreto stesso ed alla decorrenza della sua entrata in vigore.

La lettura dei 5 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Nuove norme per l'organizzazione dei servizi**

antincendi » (1509). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, istituiva, come è noto, ponendolo alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Due anni di utile esperienza facevano palese la opportunità di apportare alle disposizioni riguardanti l'ordinamento generale, il personale, la organizzazione e il funzionamento dei servizi, nonché la gestione finanziaria, quelle modificazioni e integrazioni atte ad assicurare un maggiore potenziamento della organizzazione. Donde la ragione del provvedimento in esame, il quale, trasfondendo in un nuovo testo organico le modificazioni medesime, si propone altresì di ritoccare nella forma la legge, migliorandone la dizione.

I principali ritocchi riflettono: la sostituzione alla denominazione di « corpo provinciale » dell'altra di « Corpo dei vigili del fuoco », distinto con numerazione progressiva, senza con ciò menomare il carattere provinciale della organizzazione periferica, estendendosi in pari tempo ai Corpi suddetti la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte della Avvocatura dello Stato (articolo 2); la istituzione di un posto di ispettore ginnico-sportivo (articolo 4); le norme riguardanti benefici, tutele, accertamenti di idoneità, equiparazioni di quiescenza, disciplina di trasferimenti, requisiti per l'ammissione a concorsi; le norme per le promozioni e a favore del personale volontario; la definizione degli obblighi militari del personale sia permanente che volontario (articoli 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19).

Degli articoli 31 e 32 meglio si dirà in seguito, esponendo alcune osservazioni.

Altri ritocchi sostanziali riguardano le maggiori competenze del Comandante relativamente alle spese a calcolo (articolo 33), la « Cassa sovvenzioni antincendi » (articoli 35,

36, 37), il servizio di tesoreria dei Corpi (articolo 42), le disposizioni transitorie riguardanti il personale (articoli 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62), le quali ultime trovano ampia illustrazione nella relazione ministeriale alla quale ci si richiama, per non ripetere.

In complesso, come fu osservato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le modificazioni apportate con queste ultime disposizioni mirano a migliorare il trattamento economico e di quiescenza dei vigili del fuoco, ai quali meritatamente va il plauso e la riconoscenza delle Commissioni legislative per l'abnegazione e lo sprezzo della vita con i quali adempiono ai compiti di difesa e di protezione antiaerea.

La Commissione legislativa della Camera, su proposta del Governo, ha apportato senza discussione ulteriori emendamenti al disegno di legge.

Gli articoli emendati sono i seguenti: 2, 11, 36, 38, 39, 43, 45, 49, 50, 58, 64, 69.

Si tratta, per taluni di essi, di modificazioni di forma e di coordinamento, per altri di sostanza: esse tuttavia non modificano i lineamenti del provvedimento, ma giovano anzi a dare maggiore completezza alla disciplina della materia.

Interessa dar atto di un chiarimento richiesto dal relatore alla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e delle delucidazioni relative del Sottosegretario per l'interno. Il criterio seguito per la classificazione delle cinque categorie dei Corpi dei vigili del fuoco di cui alla tabella C non è stato solo quello della popolazione delle varie città, ma benanche della importanza delle provincie, secondo criteri concordati con l'autorità militare.

Nel proporre alla Commissione del Senato la piena approvazione del disegno di legge, ci sia consentito tuttavia ritornare su una osservazione già fatta dal relatore alla Camera a proposito dell'articolo 31, e su altra, suggerita dal testo dell'articolo 32, che per altro riproduce inalterata nella sostanza la dizione dello articolo 31 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

Dispone l'articolo 31 del provvedimento in esame che il Corpo dei vigili del fuoco è retto

raccomandazione che presso ciascun Corpo vigili del fuoco siano destinati un segretario ed un ragioniere facenti parte di un ruolo dipendente dalla Direzione Generale dei servizi antincendi, riservandosi di provvedere in un momento più opportuno, dato che le circostanze attuali non consentono di far gravare nuovi oneri sul bilancio dello Stato e che d'altronde, la relativa spesa non potrebbe essere assunta dalla Cassa Sovvenzioni Antincendi con i mezzi di cui ora dispone ».

CONCL. Dichiaro di sottoscrivere in linea di massima le considerazioni del relatore e la sua proposta di approvare il disegno di legge. Si permette solo di fare un'osservazione su di una questione di carattere fondamentale. Suscita infatti qualche preoccupazione il disposto dell'articolo 22 per il quale: « Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera Provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso ». Ora questa esclusività, considerata nei riguardi dei centri maggiori può apparire utile, ma lo stesso non può dirsi nei riguardi di tutti i Comuni e soprattutto di quelli più piccoli. L'oratore vive appunto in un piccolo Comune con diverse frazioni, in ognuna delle quali vi sono due o tre vigili del fuoco con tanto di uniforme, i quali costantemente curano il loro addestramento ed all'occasione prestano disinteressatamente la loro opera.

È giusto che l'azione principale sia devoluta al Corpo provinciale organizzato secondo i dettami della legge, ma non è giusto che si sopprima il volontariato. Non bisogna, in omaggio a questo criterio di organicità, intralciare l'azione antincendi. Nella maggior parte dei casi è necessario l'intervento immediato e questo è possibile soltanto da parte dei vigili locali, anche se non fanno parte dell'organizzazione provinciale, tanto più che essi hanno una maggiore conoscenza dell'ambiente. È opportuno anche consentire che vestano l'uniforme, sia per conferir loro maggiore autorità, sia per non negare questa modesta soddisfazione alla vanità che può anche servire di stimolo.

L'oratore non intende tuttavia disconoscere l'opportunità che l'azione di questi vigili locali sia subordinata a quella di un Corpo legalmente costituito. Si astiene, seguendo l'esempio del relatore, dal presentare un emendamento nel senso accennato, ma raccomanda al Governo di applicare la legge razionalmente e di interpretare questa disposizione esclusiva in maniera da non intralciare il servizio antincendi, lasciando sussistere la benefica azione dei vigili locali, la cui soppressione importerebbe conseguenze deleterie per i piccoli Comuni.

VICINI MARCO ARTURO. Si associa alle considerazioni dei camerati che lo hanno preceduto. Alle ragioni con le quali il senatore Conci ha confortato la sua raccomandazione aggiunge che vi sono tradizioni e consuetudini locali che non c'è motivo di far cessare. Perché impedire che, se scoppia un incendio in campagna, intervengano questi volontari? Faccia il Governo il possibile perché l'istituzione possa sopravvivere.

Quanto all'articolo 32, l'oratore, ex Preside di provincia, non è d'accordo con l'interpretazione che dà il senatore Genovesi all'espressione « nei limiti degli organici in vigore ». Ritiene che tale espressione non stia a significare che le Amministrazioni provinciali debbano provvedere con avventizi, bensì che provvedano senza aumentare il personale in organico e quindi, appunto, senza ricorrere all'avventiziato.

Qualche perplessità lascia piuttosto l'ultimo comma dello stesso articolo per il quale « la prestazione d'opera da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi ». Oggi qualunque lavoro è remunerato. Ora finché si tratta di personale di ruolo a cui viene affidato questo incarico speciale, niente da dire, ma se per necessità si assumono degli avventizi — il che è quasi inevitabile data la penuria di personale delle Amministrazioni provinciali — è logico che costoro, che non hanno altre retribuzioni, debbano essere pagati per tale prestazione.

Su questo e sugli altri punti toccati dai camerati l'oratore desidererebbe assicurazioni dal Governo.

CONCL. Confortato dall'appoggio del senatore Vicini formula nei seguenti termini la sua

raccomandazione: « Nelle norme di attuazione della legge sulla organizzazione dei servizi antincendi sia chiarito, mediante una istruzione ai Prefetti, che non è menomamente da turbare l'opera antincendi spiegata dai vigili locali in piccoli Comuni di campagna, mentre se tale azione venisse intralciata potrebbe portare in tali Comuni conseguenze dannose ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazia innanzi tutto il senatore Genovesi per la sua lucida relazione e per le opportune osservazioni in essa contenute. Ringrazia anche gli oratori per il contributo portato alla discussione del disegno di legge.

Rileva che come rappresentante del dicastero delle finanze non può con le sue dichiarazioni vincolare il Ministero dell'interno, che è il proponente del disegno di legge in esame. Non può, ad ogni modo, mettersi in dubbio la necessità della organizzazione provinciale dei servizi antincendi, in quanto i servizi antincendi dei vari Comuni non potevano e non possono rispondere alle varie esigenze, soprattutto per la mancanza di una congrua attrezzatura. È evidente quindi l'intento del legislatore di sistemare in modo organico questi servizi concentrandoli nella provincia, la quale viene all'uopo dotata di tutti i mezzi necessari, anche per quel che riguarda i rapidi trasferimenti e il pronto intervento. Non bisogna poi dimenticare che esistono i vigili volontari locali, previsti dall'articolo 17 del disegno di legge in discussione, i quali sono iscritti negli appositi quadri.

Alla prima osservazione del senatore Genovesi circa la potestà surrogatoria del Preside e del Podestà nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco ha già risposto esaurientemente il Ministero dell'interno con la comunicazione di cui ha dato conoscenza il Presidente della Commissione. In merito alla seconda osservazione dello stesso senatore Genovesi, l'oratore crede opportuno aggiungere qualche considerazione come rappresentante del Ministero delle finanze.

Il relatore ha prospettato l'opportunità di assicurare ai Corpi provinciali dei vigili del fuoco un'autonomia anche dal punto di vista del personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

Secondo la legge, ogni provincia deve fornire tale personale nei limiti degli organici in vigore. Se oggi invece si ricorre al personale avventizio, gli è perchè non è possibile fare diversamente, data l'esiguità del personale di ruolo per effetto dei larghi richiami alle armi. Si tratta dunque di un fenomeno di carattere contingente, transitorio, che evidentemente cesserà il giorno che, con la sicura Vittoria delle nostre armi, tornerà la normalità.

Conseguenza logica della proposta del senatore Genovesi sarebbe il trasferimento dell'onere, per questi servizi amministrativi e contabili, dalle Provincie allo Stato. Ora il Ministero delle finanze dal canto suo non può che opporsi, per evidenti considerazioni, al trasferimento in parola.

È una vecchia e grave questione quella degli oneri addossati agli enti ausiliari, questione che è strettamente legata a quella delle entrate dei Comuni e delle Provincie. È ben noto il prezioso e diligentissimo studio fatto al riguardo dalla Commissione presieduta dal compianto senatore Pironti in occasione della riforma della legislazione sulle finanze locali; ma è evidente che il gravissimo problema del riassetto delle finanze degli enti ausiliari, sul quale influisce quello del reparto degli oneri, non può essere risolto negli attuali difficili momenti, in cui le finanze pubbliche debbono essere completamente orientate verso le supreme necessità della guerra.

Il disegno di legge in discussione addossa gli oneri del servizio antincendi alle Provincie e tale criterio non può per il momento modificarsi, anche per quello che riguarda i servizi amministrativi e contabili. Del resto non si può nemmeno dire che il provvedimento spezzi la tradizione in quanto che gli oneri per il servizio antincendi hanno sempre gravato sulle Provincie. Prega quindi il senatore Genovesi e gli altri che si sono a lui associati di non insistere.

Nei riguardi delle osservazioni del senatore Vicini, fa presente che è bene risulti dalla legge che le prestazioni del personale di ruolo della Provincia adibito a questi servizi amministrativi e contabili non danno diritto a speciali compensi tanto più che ove, in qualche caso eccezionale, un compenso si ritenesse

necessario, all'Amministrazione non mancherà certo modo di provvedervi.

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per le finanze per i chiarimenti che ha voluto fornire alla Commissione.

Pone ai voti la raccomandazione del senatore **Conci**. (*È approvata*).

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei 73 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari ed aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi » (1510). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VALAGUSSA, relatore. Le difficoltà dell'approvvigionamento dello stagno hanno indotto il Governo Fascista a proporre d'impiegare materiale autarchico per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari per le truppe e per la popolazione civile. La latta non è che lamierino di ferro stagnato, ma la maggior parte delle miniere di stagno e soprattutto quelle più ricche sono controllate dall'Inghilterra. Nel Medio Evo erano la Boemia e la Sassonia che tenevano il primato delle miniere di stagno, ma poi s'iniziò lo sfruttamento dell'isola di Banka, di quella di Billiton e della penisola di Malacca che produce la maggior parte del fabbisogno mondiale. In Europa non vi sono che sette od otto distretti stanniferi. In Asia, oltre a quelli sopra menzionati, si debbono considerare i distretti di Hunon in Cina e quello di Stroit Settlement che è il più ricco del mondo. Nell'America del Sud vi sono parimenti in Bolivia e nel Perù. Anche l'Australia fornisce stagno.

Data la notevole scarsità della latta, il Governo propone di sostituirla con lamierino di ferro verniciato con sostanze inattaccabili dai prodotti in esso contenuti e che non cedano sostanze nocive per la salute al prodotto conservato (articolo 1).

Il Consiglio Superiore di Sanità e la Direzione generale di Sanità Pubblica, organi

tecnici, hanno stabilito che, in deroga alle vigenti disposizioni delle leggi sanitarie, venga consentita l'aggiunta alle sostanze alimentari che si debbono conservare in recipienti a tenuta non ermetica od in grandi recipienti che non permettono il consumo degli alimenti conservati in breve volgere di giro, l'aggiunta di sostanze chimiche antifermentative quali l'acido salicilico o il benzoato di sodio. Questi prodotti chimici vengono impiegati da molti lustri dalle massaie nella conserva di pomodoro, nelle marmellate, negli sciroppi ecc., senza che abbiano mai dato luogo ad inconvenienti per la salute di quanti consumano questi alimenti.

Naturalmente lo Stato non lascia libero il commercio di queste sostanze alimentari conservate con aggiunta di prodotti antifermentativi, ma impone ai produttori un controllo fatto a mezzo di una domanda diretta al Ministro dell'interno contenente non solo il nome e l'ubicazione della ditta richiedente, ma anche il nome ed il quantitativo della sostanza che si vuole aggiungere ed il metodo d'analisi qualitativa e quantitativa, indicando anche su appositi cartelli, sui recipienti e sulle etichette l'aggiunta dell'antifermentativo e la sua denominazione (articoli 4 e 5).

Per la conserva di pomodoro è consentita l'aggiunta del cloruro di sodio, nella misura del 10 per cento.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni contro le infrazioni al disegno di legge in esame che il relatore propone di approvare, garantendo che nessun nocumento per la salute pubblica deriva dall'aggiunta delle sostanze chimiche antifermentative, quali l'acido salicilico, il benzoato di sodio ed il cloruro di sodio sciolte negli alimenti di conserva e nelle bevande.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

48^a RIUNIONE

Giovedì 9 ottobre 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni » (1503 - rel. Abisso) - Oratori: Giampietro, Facchinetti, Vicini Marco Arturo, Bufarini Guidi, Sottosegretario di Stato per l'interno, Putzolu, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Presidente	Pag. 541
« Ordinamento delle carceri mandamentali » (1512 - rel. Sabini). - Oratori: Conci, Sabini, relatore, Putzolu, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	546

riche, Casoli, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guerresi, Masnata, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, per l'interno e per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci Campolongo, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Loffredo, Milano Franco d'Aragona e Nosedà.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni » (1503). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ABISSO, *relatore*. Com'è noto, il nemico, con l'aiuto anche di taluni Stati neutrali, ha organizzato un servizio di propagazione di

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pe-

Infatti anche in questo caso il danno pubblico si verifica identicamente, e si verifica anche nella ipotesi che le persone che ascoltano non siano penalmente responsabili come compartecipi, in quanto si siano trovate sul posto e siano state messe nella condizione di dover ascoltare involontariamente.

Con questo chiarimento rimane ulteriormente dimostrata la superfluità (già rilevata dal Sottosegretario di Stato per l'interno) dell'espressione eliminata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « o per propalarne le notizie comunque ricevute », la quale potrebbe far pensare ad un dolo specifico che la legge invece non richiede. Infatti, qualunque sia l'intenzione di chi fa uso dell'apparecchio, colui che volontariamente se ne serve per ascoltare o far ascoltare o rende comunque volontariamente possibile che egli o altri ascolti, incorre nella violazione della legge.

PRESIDENTE. Ritiene che con i chiarimenti dei Sottosegretari di Stato per l'interno e per la giustizia si possa considerare chiusa la discussione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamento delle carceri mandamentali »
(1512). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Avverrà che, come i colleghi sanno, era stato incaricato di riferire su questo disegno di legge il senatore Campolongo, il quale soltanto ieri ha fatto sapere di non potere, per ragioni di salute, redigere la relazione. Ha affidato quindi l'incarico stesso al senatore Sabini.

SABINI, *relatore*. Il disegno di legge in esame rappresenta indubbiamente una sistemazione completa e definitiva di una materia che trovavasi finora regolata da una serie di norme frammentarie ed aventi carattere più o meno di provvisorietà.

Fin dalla pubblicazione del Codice penale del 1889 fu pubblicata anche la legge del 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3^a) sulla riforma peni-

tenziaria. In essa si stabiliva il principio per cui, rispetto alle carceri mandamentali, lo Stato avrebbe assunto a suo carico tutte le spese di mantenimento e fornimento, meno quelle di assistenza medica e religiosa che venivano poste a carico dei Comuni (articolo 15, comma 2^o) mentre per il trattamento del relativo personale di custodia, i Comuni avrebbero dovuto corrispondere allo Stato una somma fissa, ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta a tale titolo nell'ultimo quinquennio: 1884-88 (articolo 16).

Senonchè con l'articolo 7 della medesima legge si stabiliva che la riforma penitenziaria sarebbe stata gradatamente eseguita mediante decreti Reali su proposta dei Ministri dell'interno e della giustizia; e quindi con una norma transitoria contenuta nell'articolo 21, fu specificato che le disposizioni riguardanti le carceri mandamentali sarebbero andate in vigore dalla pubblicazione del decreto Reale summentovato.

Il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, trovò le cose nello stesso punto, e pertanto in esso con la disposizione transitoria dell'articolo 237 si stabiliva che, fino a quando non avrebbe avuto esecuzione la suddetta legge penitenziaria del 14 luglio 1889, le spese necessarie per le carceri mandamentali, ivi compresi gli stipendi dei sanitari ed i salari degli agenti di custodia, sarebbero state anticipate dal Comune capoluogo del mandamento, salvo il regresso verso gli altri Comuni, in base ad un calcolo abbastanza complesso, che qui è inutile ricordare.

Allorchè nel 1931 fu pubblicato il Testo Unico sulla finanza locale (approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175) fra i vari servizi ed oneri dei quali fu disposto il trasferimento dai Comuni allo Stato, furono comprese le spese per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti (articolo 2, n. 2).

Peraltro, con disposizione transitoria contenuta nell'articolo 331 del medesimo Testo Unico, si prevedeva un rinvio del passaggio degli oneri suindicati, da attuarsi con decreto Reale, eventualmente anche con decorrenza

nè per la dipendenza agli effetti disciplinari, nè tanto meno per la natura del servizio, avente carattere, come si è visto, prettamente statale, gli agenti di custodia ed i sanitari addetti alle carceri mandamentali dovrebbero annoverarsi fra i dipendenti dell'amministrazione comunale, dalla quale riscuotono soltanto le competenze, che poi vengono dallo Stato in seguito rimborsate ai singoli Comuni sotto forma di contributo, nella misura stabilita in tabella per ciascuno di essi.

Comunque, le rilevate situazioni anomale possono essere giustificate soltanto da necessità organizzative e funzionali di determinati servizi delle Amministrazioni locali.

Ma in tal caso, ad evitare dubbi ed incertezze di interpretazione, nel trasferire il potere disciplinare sul personale, da un organo municipale ad un organo statale, la legge dovrebbe dichiarare spostata anche la competenza a conoscere dei relativi gravami, ed alla giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa sostituire quella del Consiglio di Stato. (Vedasi nel senso suindicato l'articolo 52 del Testo Unico delle leggi sanitarie).

Tornando all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, deve notarsi che per la parte economica provvedono gli articoli da 13 in poi e la tabella C.

In quanto alle spese, l'articolo 13 stabilisce che dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali, escluso ogni concorso da parte degli altri comuni, tutte le spese per le carceri stesse, tranne quelle per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, nonchè per il casermaggio e l'occorrente per gli uffici. A decorrere dalla stessa data sarà corrisposta dallo Stato ai predetti Comuni l'annuo contributo nella misura rispettivamente indicata dalla tabella C.

Tale contributo è dichiarato inalienabile ed impegnabile; ma dal Comune non può essere detinato se non alle spese relative al carcere (articolo 14).

Si sancisce altresì la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze e dell'interno, di modificare in determinati casi la misura del contributo (articolo 16).

Con l'articolo 22, richiamandosi le facoltà di cui agli articoli 104 e 320 della vigente legge comunale e provinciale, si stabilisce che, qualora i Comuni omettano di pagare le pigioni per i locali adibiti a carceri mandamentali, può essere disposto, con decreto non soggetto a gravame, che l'ammontare della pigione venga trattenuto dall'importo del contributo governativo.

Seguono infine norme di carattere transitorio e finale, tra le quali la dichiarazione espressa di abrogazione dell'articolo 2, n. 2 del Testo Unico della finanza locale, che, come si è notato considerava il passaggio a carico dello Stato, (esonerandone completamente i Comuni) delle spese inerenti alle carceri mandamentali.

CONCL. Desidera fare alcuni rilievi circa i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni allo scopo di tenerli indenni dalle spese. Per raggiungere tale scopo bisognerebbe che la cifra fosse fissata non rigidamente ma con una certa elasticità. L'articolo 15 del disegno di legge in esame prevede singoli casi determinati in cui il contributo può essere modificato. Ma naturalmente questa tassativa elencazione non può essere completa: non prevede, per esempio, l'eventualità di una contrazione del potere di acquisto della moneta tale da rendere insufficiente il contributo.

Seguendo lo stesso criterio della legge sulla manutenzione delle sedi giudiziarie, si dovrebbe usare una elencazione esemplificativa e non tassativa.

Comunque non presenta una proposta concreta in proposito, nella fiducia che il Governo non mancherà di modificare i contributi della tabella C), ove se ne dimostrasse l'opportunità, anche se il caso specifico non sia previsto dall'articolo 15.

La lettura degli articoli 1 a 10 non dà luogo a discussione.

SABINI, *relatore.* Rileva una discordanza formale tra l'articolo 10 e l'articolo 11. Mentre il primo pone tra le sanzioni disciplinari «l'ammonimento», nel secondo, ove si parla dell'autorità che può irrogare tale punizione, si usa il termine « ammonizione ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la*

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

49^a RIUNIONE

Giovedì 20 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera a), del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, anno XII, n. 1265 » (1603 - rel. Perna) Pag. 554

« Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità » (1604 - rel. Barcellona) 556

« Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende » (1606 - rel. D'Ancora) 558

« Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista » (1607 - rel. Scavonetti) 558

« Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere » (1608 - rel. Silvio Petrone) 559

« Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturno, con sede in Napoli » (1611 - rel. Sabini) 569

(Discussione e approvazione):

« Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica » (1605 - rel. Quilico) - Oratore: Galli 556

« Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (1609 - rel. Pericle Cardinali) - Oratore: Facchinetti. 560

(Discussione e rinvio):

« Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610 - rel. Raffaele Bastianelli) - Oratori: Spolverini, Genovesi, Valagussa, Micheli, Guaccero, Facchinetti, Barcellona, Giampietro, Presidente 561

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Galli, Genovesi, Ghersi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Anselmi, Bacci, Caccianiga, Chersi Innocente,

Una aggiunta viene poi apportata all'articolo 3 del decreto del Capo del Governo, il quale fissava i limiti di età per la concessione del premio agli ufficiali e impiegati, senza alcun accenno a termini per la presentazione della relativa domanda.

A colmare tale lacuna soccorre, in omaggio a ragioni di evidente opportunità, anche di bilancio, che sconsigliano in casi e materie del genere di lasciare indefinitamente aperte le rispettive possibilità di erogazione, l'articolo 3 col disporre che la domanda del premio non possa essere presentata oltre un anno dalla data dell'evento. Tenuto conto peraltro della speciale considerazione che meritano, sono stati dispensati dal vincolo di tale termine quei dipendenti statali i quali si trovino a causa della guerra comunque nella impossibilità di osservarlo, ammettendoli a presentare le domande entro un certo termine dopo la cessazione delle ostilità, termine che dai sei mesi del progetto ministeriale, è stato, in seguito ad emendamento della Camera accettato dal Governo, opportunamente esteso a quello di un anno.

Con l'ultimo articolo infine non si fa che rimandare alla emanazione di Regi decreti, in uso della facoltà prevista dalla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; la statuizione di ulteriori eventuali modifiche od aggiunte.

Riassunti così l'obbietto e le linee del disegno di legge in esame, il relatore non può che raccomandarlo alla approvazione della Commissione come quello che, perfezionando la disciplina vigente in materia, tende ad assicurare, anche per quanto riguarda la numerosa classe dei dipendenti dello Stato, il conseguimento dei fini che questo nobile e tenacemente persegue per l'incremento e lo sviluppo demografico della Nazione.

FACCHINETTI. Chiede a titolo di chiarimento per quale motivo nell'articolo 5 del decreto si siano sostituite le parole « figli nati morti » alle altre « figli nati senza vita ». A suo avviso era preferibile quest'ultima dizione perchè l'espressione « nati morti » presuppone un principio di vita che potrebbe anche non esserci stato.

CARDINALI, *relatore*. Il disegno di legge chiude o almeno fa parte di una serie di provvedimenti che lo hanno preceduto nei quali

effettivamente non è stata sempre usata la locuzione attuale di « morti », e l'altra di « senza vita » potrebbe essere forse preferibile; poichè peraltro nell'articolo si mettono in evidenza due categorie, per così dire, di nati, e cioè i « nati morti » e i « nati che decedono entro i cinque giorni », quella opportunità che sorgerebbe quando si disponesse isolatamente per la prima di adottare la locuzione « senza vita » viene meno in realtà nella specie, in quanto non si pone, in confronto dei nati con la vita i quali decedono entro i cinque giorni, che la categoria di quelli morti antecedentemente.

Comunque, poichè del resto nessuna conseguenza o inconveniente nella pratica può derivare dalla adozione della dizione attuale, non ha creduto e non crede di proporre alcuna modifica che, fra l'altro, costringerebbe ad un ritorno del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BASTIANELLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame, nel testo ministeriale, era intitolato: « Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna »; con esso veniva imposta la denuncia al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, di ogni trattamento terapeutico atto a causare la sterilità nella donna, anche se temporanea. Dato che la relazione ministeriale pone come motivi del disegno di legge i fini demografici e quello di evitare abusi, il legislatore aggiunge nell'articolo 103 ecc., che impone la denuncia per gli aborti, dopo la lettera e) una lettera f), che tutti saranno d'accordo nel ritenere giustificata. Ma ciò non esonera il relatore dall'esaminarla perchè nella sua apparente semplicità include anche qualche difficoltà o com-

e l'organo di controllo sicuramente competente, chiamato a giudicare della denuncia stessa e delle ragioni mediche che avranno giustificato la decisione della praticata sterilizzazione nella donna.

L'oratore crede che il vantaggio demografico che ne avrà la Nazione debba persuadere la Commissione ad approvare senz'altro questo disegno di legge con sicurezza di far cosa utile, e crede altresì che il problema demografico sarà avviato meglio alla sua soluzione quando si raggiungerà una più estesa protezione della gravidanza mediante l'attuazione della proposta che l'oratore fece ed illustrò quando ebbe l'onore di esser chiamato dal Capo del Governo a coprire l'ufficio di sub-Commissario dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. Egli propose allora l'opportunità della denuncia della gravidanza. Questa finora venne attuata solo in Roma per tutte le gestanti povere del Governatorato dell'Urbe (Roma ed Agro Romano) con i più soddisfacenti risultati. Egli spera che anche a questa denuncia si verrà per iniziativa dello Stato.

CONCL. Si limiterà ad osservazioni d'indole pratica.

Raccomanda di non aggravare con troppe pratiche burocratiche i medici - specialmente i medici condotti - imponendo eccessive restrizioni all'esercizio tanto delicato della loro professione.

Consente con la modificazione introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e non approverebbe il ripristino del testo ministeriale.

Infine si dichiara contrario alla proposta del senatore Valagussa di prescrivere un consulto a tre nei casi accennati, in considerazione delle difficoltà a cui si andrebbe incontro soprattutto nelle campagne.

VALAGUSSA. Obietta che i trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna normalmente non sono opera di medici condotti.

GUACCERO. Desidera fare una dichiarazione di voto. Il provvedimento tratta una materia di così difficile definizione e di così profonde ripercussioni etiche che di primo acchito era rimasto perplesso. La lucida, completa ed ammirevole relazione del senatore

Bastianelli, e le autorevoli parole dei precedenti oratori gli hanno ridato la tranquillità. Pertanto darà voto favorevole al disegno di legge nella fiducia che il regolamento colmerà le lacune e fornirà gli elementi per una inequivocabile interpretazione delle intenzioni del legislatore.

FACCHINETTI. Aderisce alla interpretazione secondo la quale il disegno di legge intende prevedere non solo il fatto di chi usa mezzi terapeutici allo scopo diretto di produrre la sterilità nella donna, ma anche il caso in cui dal trattamento terapeutico la sterilità stessa derivi, indipendentemente dalla volontà del medico curante.

Dal punto di vista formale ritiene preferibili alla dizione del progetto quella proposta dal relatore o dal Presidente o anche la seguente: « trattamento terapeutico diretto e tale da poter causare la sterilità ecc. ».

Piuttosto si domanda se sia opportuno dal punto di vista giuridico e soprattutto se sia corretto costituzionalmente il demandare la soluzione di tante questioni al regolamento.

Formula quindi una proposta di rinvio della discussione allo scopo di riprendere in esame il provvedimento alla presenza di un rappresentante del Governo che dia i debiti chiarimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Fa presente di essersi già prima della riunione preoccupato perchè fosse presente un rappresentante del Governo. Il Sottosegretario di Stato competente, informato dei rilievi del relatore e trovandosi nella impossibilità di intervenire, ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Questo Ministero ha esaminato attentamente le considerazioni svolte dal senatore Bastianelli nella sua relazione sul disegno di legge concernente la denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna.

« Sostanzialmente il relatore, pur proponendo l'approvazione del disegno di legge, segnala l'opportunità di sostituire, nell'articolo unico, alle parole « diretto ed idoneo » le altre, a suo giudizio più precise: « che cagioni o che possa cagionare », nonchè di delimitare meglio la portata della legge, sia pure in sede regolamentare.

« Questo Ministero fa presente che, con le parole " diretto ed idoneo " introdotte nel di-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

51^a RIUNIONE

Giovedì 11 dicembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra » (1620 - rel. De Ruggiero) - *Oratore*: Conci Pag. 586

« Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili » (1621 - rel. Andreoni) - *Oratori*: Giampietro e Cianetti, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* 587

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

« Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610 - rel. Raffaele Bastianelli) - *Oratori*: Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, Spolverini, Andreoni, Cardinali, Presidente, Campolongo, Giampietro, Barcellona, Loffredo, Viale, Conci, Guaccero e Galli 582
Testo emendato 590

(Discussione e rinvio):

« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (1614 - rel. Lof-

fredo) - *Oratori*: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 586

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Galli, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per l'interno Buffarini Guidi, per la grazia e giustizia Putzolu, per le finanze Lissia e per le corporazioni Cianetti.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Foschini Luigi Maria, Milano Franco D'Aragona e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Ripilogando l'ampia discussione svolta nella riunione precedente, osserva che tra le questioni toccate la più importante è quella dell'interpretazione che interessa tre diversi individui: il medico curante, il medico provinciale e il magistrato.

La norma ha una dizione restrittiva nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (diretto ed idoneo a causare la sterilità), generalizzatrice nel testo proposto dal Governo (atto a causare la sterilità). La formula restrittiva dava maggiori possibilità al medico di sfuggire ai rigori della legge, non essendo per essa tenuto a denunciare tutti quei trattamenti terapeutici (caso del tumore maligno) che non hanno di mira la sterilizzazione della donna ma la cura di una malattia, il salvamento di una vita umana. Viceversa adottando la formula generalizzatrice, ogni trattamento terapeutico da cui può in definitiva derivare la sterilità andrebbe denunciato: in sostanza, una quantità enorme di cure.

Il relatore, di fronte alle obiezioni a cui si prestavano l'una e l'altra formula, ne propose una terza che gli sembrava potesse consentire il raggiungimento degli intenti propostisi dal legislatore: « che cagioni o che possa cagionare ».

Alla relazione seguì un'ampia discussione che non è il caso di ripetere. Il senatore Spolverini vedeva nell'interpretazione lata un eccesso e citò esempi a conforto di questa tesi. Il senatore Micheli invece venne alla conclusione che l'interpretazione più ampia fosse preferibile. Altri senatori si pronunciarono chi per l'una chi per l'altra. Infine il Presidente diede lettura di una lettera del Ministero dell'Interno in cui si diceva che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni aveva voluto, col suo emendamento, meglio precisare la portata della disposizione — il che all'oratore non sembra esatto perchè è proprio questa precisazione che ha posto in luce le difficoltà di

interpretazione — e si concludeva così: « Per quanto poi concerne le altre considerazioni del relatore, si rileva che la legge deve avere un carattere generale e non può quindi contemplare tutti i vari casi patologici che ricadono sotto l'intervento sterilizzante: il che potrà, invece, essere chiarito in sede di regolamento e di istruzioni, in occasione dei quali non si mancherà di tenere presenti tutte le osservazioni del senatore Bastianelli ».

In verità però il relatore si era ben guardato dal consigliare che si provvedesse in sede di regolamento, raccomandando anzi che questo fosse il più semplice possibile ed elaborato da persone competenti.

Questo lo stato della discussione quando la Commissione deliberò la sospensiva al fine di ascoltare la parola del Governo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime il suo rincrescimento per essersi trovato nell'impossibilità di assistere all'elevato dibattito suscitato dal piccolo capolavoro del genere che era la relazione del senatore Bastianelli. Ha però letto il verbale che, per quanto non possa dare che un pallido riflesso di quanto è stato detto in Commissione, è bastato per dargli un orientamento.

Di fronte alla questione delle due dizioni, quella restrittiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quella piuttosto lata del testo ministeriale, ha riflettuto a lungo venendo alla conclusione di essersi un po' lasciato fuorviare dalla discussione nella Commissione degli interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni perchè in verità la formula del testo ministeriale è la migliore. In questa il termine « atto » considerava solo l'elemento materiale e obiettivo; cioè qualunque trattamento terapeutico che supponesse nel medico soltanto la coscienza della idoneità del mezzo a produrre la sterilità ma non l'intenzione.

Nel testo approvato dalla Camera invece si è spostata completamente questa nozione adottandone una molto più restrittiva con l'infondervi l'elemento intenzionale dell'agente. La tutela della sanità pubblica, quindi, si esplicherebbe in un campo ristrettissimo; i risultati sarebbero pressochè nulli perchè proprio nel caso di abuso il medico maschererebbe la sua intenzione. Dunque non si perseguirebbe lo scopo del legislatore, che non è quello di

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Ripilogando l'ampia discussione svoltasi nella riunione precedente, osserva che tra le questioni toccate la più importante è quella dell'interpretazione che interessa tre diversi individui: il medico curante, il medico provinciale e il magistrato.

La norma ha una dizione restrittiva nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (diretto ed idoneo a causare la sterilità), generalizzatrice nel testo proposto dal Governo (atto a causare la sterilità). La formula restrittiva dava maggiori possibilità al medico di sfuggire ai rigori della legge, non essendo per essa tenuto a denunciare tutti quei trattamenti terapeutici (caso del tumore maligno) che non hanno di mira la sterilizzazione della donna ma la cura di una malattia, il salvamento di una vita umana. Viceversa adottando la formula generalizzatrice, ogni trattamento terapeutico da cui può in definitiva derivare la sterilità andrebbe denunciato: in sostanza, una quantità enorme di cure.

Il relatore, di fronte alle obiezioni a cui si prestavano l'una e l'altra formula, ne propose una terza che gli sembrava potesse consentire il raggiungimento degli intenti propostisi dal legislatore: « che cagioni o che possa cagionare ».

Alla relazione seguì un'ampia discussione che non è il caso di ripetere. Il senatore Spolverini vedeva nell'interpretazione lata un eccesso e citò esempi a conforto di questa tesi. Il senatore Micheli invece venne alla conclusione che l'interpretazione più ampia fosse preferibile. Altri senatori si pronunciarono chi per l'una chi per l'altra. Infine il Presidente diede lettura di una lettera del Ministero dell'Interno in cui si diceva che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni aveva voluto, col suo emendamento, meglio precisare la portata della disposizione — il che all'oratore non sembra esatto perchè è proprio questa precisazione che ha posto in luce le difficoltà di

interpretazione — e si concludeva così: « Per quanto poi concerne le altre considerazioni del relatore, si rileva che la legge deve avere un carattere generale e non può quindi contemplare tutti i vari casi patologici che ricadono sotto l'intervento sterilizzante: il che potrà, invece, essere chiarito in sede di regolamento e di istruzioni, in occasione dei quali non si mancherà di tenere presenti tutte le osservazioni del senatore Bastianelli ».

In verità però il relatore si era ben guardato dal consigliare che si provvedesse in sede di regolamento, raccomandando anzi che questo fosse il più semplice possibile ed elaborato da persone competenti.

Questo lo stato della discussione quando la Commissione deliberò la sospensiva al fine di ascoltare la parola del Governo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Esprime il suo rincrescimento per essersi trovato nell'impossibilità di assistere all'elevato dibattito suscitato dal piccolo capolavoro del genere che era la relazione del senatore Bastianelli. Ha però letto il verbale che, per quanto non possa dare che un pallido riflesso di quanto è stato detto in Commissione, è bastato per dargli un orientamento.

Di fronte alla questione delle due dizioni, quella restrittiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quella piuttosto lata del testo ministeriale, ha riflettuto a lungo venendo alla conclusione di essersi un po' lasciato fuorviare dalla discussione nella Commissione degli interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni perchè in verità la formula del testo ministeriale è la migliore. In questa il termine « atto » considerava solo l'elemento materiale e obbiettivo; cioè qualunque trattamento terapeutico che supponesse nel medico soltanto la coscienza della idoneità del mezzo a produrre la sterilità ma non l'intenzione.

Nel testo approvato dalla Camera invece si è spostata completamente questa nozione adottandone una molto più restrittiva con l'infondervi l'elemento intenzionale dell'agente. La tutela della sanità pubblica, quindi, si esplicherebbe in un campo ristrettissimo; i risultati sarebbero pressochè nulli perchè proprio nel caso di abuso il medico maschererebbe la sua intenzione. Dunque non si perseguirebbe lo scopo del legislatore, che non è quello di

LOFFREDO. Non approva la formula « diretto ed idoneo ». A suo avviso, si dovrebbe dire « diretto o idoneo »; ma meglio ancora sarebbe la formula « diretto a procurare la sterilità o che presumibilmente possa determinarla ».

VIALE. Riteneva che il progetto di legge si potesse senz'altro approvare dopo i chiarimenti del Sottosegretario di Stato, ma dal momento che c'è una proposta di emendamento — quella cioè di tornare al testo governativo — si permette di ricordare che la disposizione in esame si dovrebbe aggiungere, come lettera f) all'articolo 103, primo comma, del Testo Unico delle leggi sanitarie, e la lettera d) del predetto articolo suona così: « A denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente ».

Se si intende emendare il disegno di legge in esame, per ragioni di euritmia legislativa converrebbe usare la stessa formula della citata lettera d) « da cui sia derivata o possa derivare ». Non c'è ragione di usare una dizione diversa.

CONCI. Non crede alla efficacia pratica della legge perchè, disponendo essa una specie di autodenuncia, il medico che ha la coscienza di essere in conflitto con la legge sarà l'ultimo a denunciare.

Inoltre lo preoccupa la condizione dei medici condotti che hanno già una vita molto disagiata e ai quali non vorrebbe che fossero addossati nuovi oneri.

Riferendosi poi a fatti venuti a sua conoscenza, afferma che si tratta di una materia molto delicata nella quale occorre procedere con la massima prudenza per non provocare turbamenti nella serenità delle famiglie.

SPOLVERINI. Afferma che tutti sono d'accordo sul principio di evitare danni nel campo demografico, ma bisogna convenire che è difficile fare un articolo di legge che dia in pratica completa tranquillità. O il medico non denuncerà niente, o denuncerà tutto per togliersi ogni responsabilità.

La materia è difficile; in genere il medico che intraprende una cura per sterilizzare può agire allo scopo di salvare la donna e, in questo

caso, penserà che non ha l'obbligo della denuncia. Se sopraggiunge una denuncia anonima, il medico provinciale può ordinare una inchiesta nella famiglia dove la donna ha subito il trattamento terapeutico. Chi farà questa inchiesta? Si tratta di una questione che lascia un po' titubanti dal punto di vista pratico. Il medico provinciale potrà credere o non credere alla denuncia ma, se la ritiene fondata, dovrà provvedere. A questo punto interverrà il magistrato e, se il medico non ha denunciato il trattamento perchè ha sterilizzato allo scopo di evitare un male maggiore, si procederà o no a suo carico?

Chiede al Sottosegretario qualche chiarimento su tali questioni che pongono i medici in una condizione un po' difficile.

Ci sono certamente dei medici che eccedono in questi casi, ed è umano; ma occorrerebbe usare una dizione esatta che valga a dare tranquillità ai medici e garantisca ogni famiglia che non sarà disturbata, in una materia così delicata, da sospetti infondati.

GUACCERO. Osserva che la dicitura « diretto ed idoneo » non può andare perchè si presta ad equivoci. Se un sanitario è sotto processo per mancata denuncia e i testi a scarico possono dimostrare che il medico aveva intenzione di sterilizzare, ma che i mezzi adoperati non erano idonei, allora esso non avrebbe commesso il reato, appunto perchè i mezzi non erano idonei. Meglio sarebbe dire « mezzi terapeutici diretti a sterilizzare », togliendo la parola « idonei ».

CAMPOLONGO. Non è convinto che con questa legge si possa raggiungere lo scopo del legislatore; ad ogni modo propone la dizione « trattamento terapeutico a cui segua o possa seguire la sterilizzazione ».

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Pensa che se si adottasse la dizione « che cagioni o che possa cagionare » ogni dubbio sarebbe eliminato.

GALLI. Riferendosi alle parole dette dal senatore Campolongo e per la grande fiducia che ha nei medici italiani, ritiene che la miglior cosa sarebbe votare la sospensiva su questo disegno di legge.

In definitiva si tratta di pochissimi casi, mentre di leggi in materia sanitaria ne esistono troppe. Ai medici condotti incombe un grande

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge, così emendato, è approvato (1).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (1614). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Prega la Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge, anche per attendere che la Camera abbia reso di pubblica ragione il resoconto della riunione in cui è stato discusso il provvedimento.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si associa.

LOFFREDO, relatore. Si dichiara d'accordo. Mancano infatti alla Commissione gli elementi necessari per ribattere o confermare la decisione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di rinvio.

La Commissione approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra » (1620). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE RUGGIERO, relatore. La legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, mira ad assicurare la continuità del servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonché presso le aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa e all'efficienza della Nazione in guerra al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle armi italiane.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Fra i mezzi all'uopo escogitati vi è la dichiarazione di mobilitati civili degli Enti di diritto o di fatto riconosciuti idonei alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra nonché degli stabilimenti ausiliari.

Tale dichiarazione conferisce la qualità di mobilitati civili a tutti coloro che appartengono all'Ente o stabilimento ausiliario civilmente mobilitato (articolo 14); egualmente sono ritenuti mobilitati civili i chiamati alle armi, i quali, per qualsiasi motivo, siano esentati dal servizio militare (articolo 8).

Ma oltre queste categorie di persone vi è una terza categoria, che la legge non prevede espressamente e che è costituita dai così detti « assegnati all'industria », cioè da coloro che sono ritenuti indispensabili ad un determinato posto di lavoro e come tali esentati dal servizio militare. Mentre, però, ai mobilitati civili è fatto divieto, sotto pena delle sanzioni comminate dalla legge, di abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorità, eguale divieto non sussiste per gli « assegnati all'industria » sicchè può accadere, e pare che di fatto sia accaduto, che individui assegnati all'industria, essendosi procurata un'occupazione più lucrosa, hanno abbandonato il servizio, venendo meno al loro civico dovere senza incorrere, per tal fatto, in alcuna sanzione di legge.

Ad evitare questo inconveniente e a colmare una lacuna della legge, si propone di provvedere il decreto-legge 24 agosto 1941, anno XIX, n. 1035, di cui si chiede ora la conversione in legge, parificando, a tutti gli effetti, l'assegnato all'industria al mobilitato civile.

È superfluo soggiungere che il caso a cui più particolarmente ha inteso di riferirsi il decreto in questione è quello dell'individuo idoneo al servizio militare, ma non ancora chiamato alle armi, e che sia assegnato ad uno stabilimento non mobilitato civilmente; giacchè diversamente la sua posizione sarebbe stata già prevista e regolata rispettivamente dagli articoli 8 e 14 della legge n. 461. Che la dizione usata nel decreto-legge in esame sia la più felice non può certo affermarsi; e prova ne sia che essa ha dato luogo a non pochi dubbi e ad ampia discussione alla Camera dei Fasci

e delle Corporazioni, benchè in definitiva sia prevalso il concetto di non apportare emendamenti al testo ministeriale, tanto più che trattasi di provvedimento già in attuazione da alcuni mesi e che non risulta abbia dato luogo nella pratica a dubbi d'interpretazione.

Poichè, a prescindere da ogni altra considerazione, non cade dubbio che l'assegnato all'industria debba essere considerato, *in ogni caso*, mobilitato civile, con tutte le conseguenze di legge, come è chiaramente detto nella relazione ministeriale, il relatore ritiene che anche il Senato possa approvare, senza preoccupazione, il disegno di legge così come è formulato.

CONCL. Desidera rinnovare una raccomandazione già fatta in altra occasione. Dal momento, cioè, che alle discussioni della Commissione non è data diffusione a mezzo della stampa, tutte le volte che — come nel caso attuale — si approvano disegni di legge contenenti disposizioni d'indole penale di una certa gravità, sia data agli stessi una adeguata pubblicità a mezzo della stampa, oltre che della *Gazzetta Ufficiale* — che soltanto poche persone leggono — onde renderli di pubblica ragione e raggiungere così gli scopi che il legislatore si è prefisso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili** » (1621). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ANDREONI, relatore. La legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, nel modificare ed aggiornare le disposizioni relative alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra contenute nella legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699 (le prime ad essere promulgate sulla materia, in esecuzione dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1925, n. 929, che provvide all'organizzazione della Nazione in guerra) mantenne espressamente in vigore, per quanto fossero applicabili, le disposizioni penali e le sanzioni disciplinari previste ai capi V, VI, VII ed VIII della legge stessa, che dichiarò in ogni altra parte abrogata.

Ma nella pratica attuazione di cotesta legge si manifestò la necessità di adeguare principalmente le disposizioni del detto capo V, rimaste in vigore, alle esigenze della guerra, onde garantire la perfetta efficienza e la disciplina delle industrie belliche. Si provvide perciò con la legge 1^o novembre 1940-XIX, n. 1782, a modificare quelle disposizioni risultate incomplete, regolando in modo più rispondente alle necessità della Nazione in guerra la condizione giuridica del personale degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e di quelli privati mobilitati, particolarmente in riferimento alla giurisdizione militare di cui si estese la competenza ad alcune speciali figure di reati, che la legislazione preesistente non aveva preveduto. Le disposizioni penali così aggiornate per i mobilitati civili addetti alle produzioni di guerra furono successivamente inserite con le opportune integrazioni e coordinazioni nel capo II (dall'articolo 242 all'articolo 251) del nuovo Codice penale militare di pace approvato con Regio decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, per conseguire, come è detto nella relazione del Duce al Re per l'approvazione del testo di detto Codice, quella unificazione di legge che con esso si proponeva.

Senonchè il Governo ravvisò successivamente, al vaglio della esperienza quotidiana della guerra in corso, che le disposizioni stesse, essendo applicabili nella maggior parte dei casi da esse preveduti unicamente al personale degli stabilimenti statali o privati di produzione bellica, non regolano interamente la posizione giuridica del personale addetto a diversi altri enti, servizi od aziende civilmente mobilitati, sia nei rapporti penali che disciplinari inerenti alla particolare condizione di cittadini non militarizzati, ma che s'inquadrano nei ranghi di tutti coloro che sono chiamati a cooperare allo sforzo bellico della Nazione in armi. Si è creduto perciò necessario di completare la legislazione vigente in materia con il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che è ora sottoposto all'esame della Commissione.

Le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono le seguenti:

Gli articoli 1 e 2, in correlazione a quanto stabilisce il Codice penale militare di pace per